

TI_GERICHTE 72.2015.165 vom 10. März 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-03-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2015.165_d20160310

FR: TI_GERICHTE 72.2015.165 du 10 mars 2016

IT: TI_GERICHTE 72.2015.165 del 10 marzo 2016

Regeste

Colpevole di avere acquistato, detenuto, trasportato, alienato e procurato in altro modo complessivi 3'476.36 gr di eroina e 15 gr di cocaina; di riciclaggio di denaro (CHF 5'500.00); di avere tentato di acquistare delle munizioni calibro 9 mm per consegnarle a terzi al fine di ottenerne un compenso

Erwägungen

E. 12

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297). Ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d'innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012). In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). L'indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell'8 ottobre 2014 in re D.D.). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna

soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto d'accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del'8 aprile 2011; 17.2010.69 del'8 aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010). V) Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti a) Dichiarazioni dibattimentali e predibattimentali degli imputati i) IM 1: acquisto, possesso, detenzione e alienazione di eroina nel periodo compreso tra il 2012 e il 18 settembre 2014 13. L'atto d'accusa imputa a IM 1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, nel corso dell'anno 2012, in correatà con tale " _____", trasportato da _____ (ZH) nel _____ 480 grammi di eroina, di cui 105 grammi da lui personalmente rivenduti a _____ a consumatori locali, nonché per avere, nel periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, in correatà con il padre IM 2 e _____, acquistato in Svizzera interna almeno 3'198.30 grammi di eroina e 15 grammi di cocaina, di cui almeno 2'137.30 grammi di eroina alienati o procurati in altro modo a consumatori locali a _____, _____, _____, _____ e in altre imprecisate località. 14. Per questi fatti IM 1 è reo confesso, con le precisazioni che seguiranno in merito ai quantitativi di stupefacente trafficato. Per quanto attiene in primo luogo al trasporto di eroina effettuato nel 2012 in correatà con il cittadino di origini straniere soprannominato " _____", nonché all'alienazione dei 105 grammi di eroina da lui ricevuti quale compenso per il trasporto, già in occasione del verbale di Polizia del 24 ottobre 2014 l'imputato ha spiegato: " (...) all'inizio del 2012 ho conosciuto una persona a _____. Quest'ultimo mi ha detto che con l'eroina si potevano guadagnare dei bei soldi. Visto che non trovavo un lavoro stabile mi sono lasciato ingolosire un po' da questa situazione. Di questa persona posso dire che io la conosco con il nome di _____. Penso che sia un suo soprannome da "piazza". ADR che si tratta di un uomo sui 50 anni, tossicodipendente, 165 m circa, capelli bianchi tirati in giù. Lui non lo vedo più da circa 1 anno e mezzo. _____ mi ha poi fatto conoscere degli albanesi in svizzera interna. Preciso che lo accompagnavo ad _____, vicino a _____, luogo in cui si riforniva di eroina, per la precisione 4 sacchetti da 5 grammi a viaggio. All'inizio ricevevo 2.5 grammi a viaggio quale compenso. Questo è durato per circa 3 mesi. Successivamente ho poi chiesto, visti i rischi, di ricevere qualcosa in più e ci siamo accordati per un sacchetto da 5 grammi di eroina. Posso dire che in totale ho accompagnato _____ a _____ per circa 1 anno. (...) mediamente andavo con lui a _____ 2 volte al mese. Preciso che il sacchetto da 5 grammi che ricevevo le rivendevo poi a _____ sottoforma di buste dosi da 0.2 grammi al prezzo di CHF 40.- a busta. (...) all'inizio vendevo l'eroina nei pressi della birreria _____ di _____, avevo 4 clienti fissi e qualche occasionale. (...) preparavo alcune volte le buste dosi di eroina presso il mio domicilio, raramente perché non volevo che i miei mi scoprissero. Le altre volte preparavo le buste nella zona della discarica di _____. Nello stesso posto nascondevo anche lo stupefacente. Concordo quindi con gli interroganti che nel corso del 2012 ho ricevuto/acquistato e poi rivenduto almeno 105 grammi di eroina, reato commesso almeno in parte in correatà con _____. (...) Preciso che era mia intenzione avvicinarmi al mondo degli stupefacenti, inizialmente pensavo di acquistare/vendere della marijuana ma, dopo aver conosciuto _____, ho optato per l'eroina. (...) è stato _____ che mi ha fatto conoscere i fornitori di eroina della Svizzera interna. Preciso che col trascorrere del

tempo ho cambiato i fornitori e meglio quelli che mi ha fatto conoscere _____ mi hanno poi passato degli altri numeri di telefono. (...) nel corso del 2012 non sono mai andato ad acquistare eroina da solo in Svizzera interna.” (VI PG 24.10.2014, p. 2 e 3, AI 396). Il 6 novembre 2014, dinanzi alla PG, IM 1 ha ribadito: " Per quanto riguarda il mio primo anno, ossia il 2012, come già detto l'altra volta ero agli inizi ed ho acquistato e poi rivenduto al massimo 105 grammi di eroina.” (VI PG 06.11.2014, p. 12, AI 470).

L'imputato ha poi precisato: " Preciso che nel primo anno ho accompagnato _____ a comprare l'eroina e per compenso lui mi dava mezzo sacchetto e verso la fine era 1 sacchetto come riferito meglio nei precedenti verbali. ADR che _____ comprava 5-6 sacchetti da 5 grammi di eroina alla volta. Gli interroganti mi chiedono se è giusto che io abbia trasportato 480 grammi di eroina per conto di _____ e come compenso ho ricevuto 105 grammi di eroina che ho poi rivenduto. Da parte mia confermo.” (VI PG 06.11.2014, p. 12 e 13, AI 470). Così l'imputato in occasione dell'interrogatorio del 20 novembre 2014 dinanzi al PP: " Io andavo con _____ in Svizzera interna a comprare eroina. _____ comprava l'eroina per lui e come compenso per averlo accompagnato con la mia automobile io ricevevo 2,5 grammi di eroina i primi 3 mesi che l'ho accompagnato ed in seguito 5 grammi di eroina. (...) confermo di avere trasportato 480 grammi di eroina per conto di _____ e che come compenso ho ricevuto 105 grammi di tale sostanza che ho poi rivenduto. (...) Io l'ho fatto sapendo quello che facevo, vale a dire che trasportavo della droga, e mi assumo tutte le colpe e tutto quella che ne deriva.” (VI PP 20.11.2014, p. 6, AI 572). Anche nel verbale del 13 marzo 2015 IM 1 ha ribadito di avere accompagnato “ _____” ad _____ ad acquistare complessivi 480 grammi di eroina nel 2012, ricevendo quale compenso 105 grammi di eroina, da lui rivenduta a _____ in buste dosi da 0.2 grammi al prezzo di CHF 40.00 a busta (VI PP 13.03.2015, p. 2, allegato 15 al rapporto d'inchiesta, AI 878), ciò che ha confermato pure nel verbale d'interrogatorio finale del 21 maggio 2015 (AI 1056, p. 2: “confermo di aver trasportato con _____ 480 grammi di eroina, di averne ricevuti 105 quale compenso che ho poi alienato personalmente a terzi”) e infine in occasione del dibattimento, precisando che “i 105 grammi erano parte dei 480 grammi trasportati in Ticino” (VI DIB 10.03.2016, p. 4 e 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

15. Quanto ai motivi per cui si sarebbe avvicinato al mondo degli stupefacenti ed in particolare dell'eroina, IM 1 ha spiegato: " (...) io ho lavorato con mio papà _____ per la ditta _____. Però io con _____ non mi trovavo bene e ho avuto qualche attrito, tanto è vero che poi non mi ha più chiamato. Io ho comunque continuato a cercare un posto di lavoro, ma non ho trovato niente. Anche in nero non ho trovato praticamente nulla. Mi sono rivolto anche ad agenzie di sicurezza, ma pure lì non sono riuscito ad ottenere nulla. Però, in questi due mesi di carcerazione, ci ho pensato e ho concluso che in effetti non mi sono nemmeno poi sforzato molto nella ricerca di un lavoro. Questa cosa l'ho capita bene. Il fatto di non trovare un lavoro altro non è che una scusa. Se si vuole il lavoro lo si trova. Questo ora l'ho ben chiaro in testa. Purtroppo io non ho terminato la formazione quale _____, anche se devo dire di essere abbastanza bravo.” (VI PP 20.11.2014, p. 6, AI 572). L'imputato ha affermato che a gennaio/febbraio 2013 avrebbe quindi iniziato a muoversi autonomamente nel traffico di eroina, precisando che: " Mi sono fatto prendere da questo giro. Lui mi lasciava il numero degli albanesi in Svizzera interna e io andavo da solo. È giusto dire che in questo modo potevo guadagnare di più.” (VI DIB 10.03.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

16. Per quanto attiene all'acquisto e all'alienazione di eroina nel 2013/2014, interrogato dal PP il 19 settembre 2014, IM 1 ha dapprima ammesso di avere acquistato, nel periodo

compreso tra febbraio 2014 e il 18 settembre 2014, circa 500 grammi di eroina, poi rivenduta al prezzo di CHF 30.00/40.00 in buste dosi da 0.2 grammi (VI PP 19.09.2014, p. 2, AI 112). Nel medesimo verbale, però, confrontato da una parte con le emergenze istruttorie e dall'altra con l'inattendibilità delle sue stesse dichiarazioni in merito alle entrate economiche, l'imputato ha deciso di modificare la sua versione dei fatti, affermando di avere venduto, in quel periodo, almeno 3 Kg di eroina: " A questo punto desidero modificare la mia versione dei fatti. Ammetto, come dice mia madre, di aver iniziato a vendere eroina circa 3 anni fa nel corso dell'anno 2011 (la data precisa al momento non ricordo). Confermo comunque che l'eroina l'acquistavo sempre in Svizzera interna. Preciso tuttavia che i viaggi saranno stati almeno 3 al mese, in media acquistavo dai miei fornitori 40 grammi di eroina al prezzo che variava fra i CHF 250.- / CHF 180.-. Quantifico dunque che mensilmente acquistavo circa 120 grammi di eroina. (...) Ammetto comunque di aver venduto almeno 1Kg all'anno, di conseguenza ammetto di aver venduto nel periodo di cui mi ha riferito l'interrogante almeno 3Kg. Droga che è sempre stata alienata a terze persone in buste dosi da 0.2 grammi l'una al prezzo di CHF 30.- /40.-." (VI PP 19.09.2014, p. 4 e 5, AI 112). Dopo una breve pausa, IM 1 ha tuttavia rivisto al ribasso il quantitativo di eroina da lui complessivamente venduto, affermando trattarsi di 2 e non 3 Kg: " Io mi recavo in Svizzera interna 2 / 3 volte al mese e ogni volta acquistavo 30 grammi alla volta. Non è esattamente quanto ho dichiarato in precedenza, ma durante la pausa ci ho pensato su e ho rifatto un po' i calcoli. Non escludo di avere venduto circa 2 Kg di eroina e non 3." (VI PP 19.09.2014, p. 10, AI 112). A fine verbale ha situato il quantitativo di eroina da lui venduta più vicino ai 2 che ai 3 Kg: " (...) il quantitativo da me venduto è più vicino ai 2 Kg che ai 3 Kg." (VI PP 19.09.2014, p. 11, AI 112). Tornando sulla questione nel verbale di Polizia del 24 ottobre 2014, ha dapprima affermato di avere acquistato, nel corso del 2013, un minimo di 1'440 grammi di eroina, da lui in seguito rivenduta, quantitativo poi diminuito a 960 grammi, siccome per 4 mesi non sarebbe stato attivo nel traffico, avendo timore di essere controllato dalla Polizia: " Mediamente posso dire che andavo in Svizzera interna mediamente 3 volte al mese per l'acquisto di una media di 8 sacchetti di eroina da 5 grammi. (...) pagavo ogni sacchetto CHF 250.-, poi con il passare dei mesi, sono passato a CHF 200.- e alla fine li acquistavo a CHF 180.-. Questo già nel 2013. Concordo con gli interroganti nel dire che nel corso del 2013 ho acquistato un minimo di 1440 grammi di eroina. Sostanza che rivendevo poi a _____ e _____. Preciso che mi è capitato di vendere anche sacchetti da 5 grammi al prezzo variabile tra i CHF 350.- e CHF 300.-. Vendevo comunque anche le buste dosi da 0.3 grammi a CHF 40.-, a volte a CHF 30.-. (...) Ora che mi ricordo posso dire che nel corso del 2013 sono stato fermo 4 mesi perché qualcuno mi aveva detto che ero seguito dall'antidroga di _____. Posso quindi dire di non aver lavorato con l'eroina tra febbraio e maggio 2013. Quindi il calcolo dei quantitativi non corrisponde a quanto detto prima. Mi si dice che nel corso del 2013 ho acquistato e rivenduto almeno 960 grammi di eroina." (VI PG 24.10.2014, p. 4 e 5, AI 396). 17. Per quanto concerne il 2014, l'imputato ha riferito di avere acquistato e rivenduto almeno 1'000 grammi di eroina, riconoscendo quindi di avere acquistato e rivenduto in totale, tra il 2011 ed il 2014, 2'000 grammi di eroina: " Per quanto concerne il 2014 ho continuato ad acquistare l'eroina in svizzera interna. Anche nel corso di quest'anno ho fatto mediamente 3 viaggi al mese e ad ogni viaggio acquistavo almeno 40 grammi di eroina. Il prezzo di acquisto era CHF 200.- a sacchetto da 5 grammi. Mi si dice quindi che, nel corso del 2014 ho acquistato e venduto almeno 1000 grammi di eroina. Concordo con quanto mi dicono gli interroganti. Nel corso del 2014 ho rivenduto sacchetti da 5 grammi a CHF 300.- e buste

dosi da 0.3 grammi sempre a CHF 30.-/40.-. (...) In totale posso quindi dire che tra il 2011 ed il 2014 ho acquistato e rivenduto almeno 2000 grammi di eroina.” (VI PG 24.10.2014, p. 5, AI 396). Il 6 novembre 2014, assunto nuovamente a verbale di Polizia, IM 1 ha riconosciuto di avere acquistato da tale “_____” e poi rivenduto 100 grammi di eroina e 15 grammi di cocaina (VI PG 06.11.2014, p. 5, AI 470). Lo stesso ha poi ammesso di avere, dall’inizio del 2012 al 18 settembre 2014, compresi quindi anche i 105 grammi ricevuti da “_____”, acquistato, detenuto e alienato almeno 2'392.26 grammi di eroina: " L'interrogante mi chiede se riconfermo quanto dichiarato nei precedenti verbali, ossia che nel periodo inizio 2012 – 18.09.2014 ho acquistato ed in seguito alienato e fatto preparativi per alienare almeno 2000 grammi di eroina. Inoltre qui di seguito mi sottopone un riassunto dei miei acquirenti e/o cavallini che vendevano eroina per mio conto dove emerge come io abbia alienato a loro almeno 2233.3 grammi di eroina (...). Oltre a questi 2233.3 grammi di eroina bisogna aggiungere pure i grammi 53.96 di eroina che sono stati sequestrati il giorno del mio arresto. Eroina che avevo appena acquistato in svizzera interna con l'intenzione di rivenderla sul mercato ticinese. Oltre a ciò nel verbale del 24.10.2014 ho dichiarato come nel 2012 abbia iniziato a trafficare con quantitativi inferiori al 2013 e 2014 stimandoli in 105 grammi. Quindi sommando il tutto posso dire che dall'inizio del 2012 al 18.09.2014 ho acquistato ed in seguito alienato e fatto preparativi per alienare di almeno 2392.26 grammi di eroina. Da parte mia confermo questi quantitativi di eroina da me acquistati e rivenduti o intenzionato a vendere.” (VI PG 06.11.2014, p. 10-12, AI 470). Preso atto che dall'analisi dei tabulati delle utenze telefoniche in suo uso risultano 36 viaggi in Svizzera interna da lui effettuati solo nel periodo 10 aprile 2014 – 18 settembre 2014 (VI PG 06.11.2014, p. 12, AI 470), IM 1 ha infine riconosciuto di avere acquistato, trasportato e alienato almeno 3'520 grammi di eroina nel periodo gennaio 2012 – 18 settembre 2014: " Da parte mia confermo che dal 10.04.2014 al giorno del mio fermo ho fatto 32 viaggi in svizzera interna per acquistare eroina. (...) per ogni viaggio in media acquistavo 45 grammi di eroina. Quindi si può dire che unicamente in 5 mesi ho trafficato 1440 grammi di eroina. (...) posso dire che effettivamente nel periodo gennaio 2013 al 10.04.2014 ho venduto almeno 1600 grammi. Questo calcolo lo faccio in base ai miei viaggi, ossia calcolando 2-3 viaggi al mese da 40 grammi per 16 mesi. Posso dire che in quel periodo vendevo 100 grammi di eroina al mese. Gli interroganti mi dicono che quindi nel periodo gennaio 2012 - al 18.09.2014 ho acquistato, trasportato, allentato e fatto preparativi per l'alienazione di almeno 3520 grammi di eroina. Da parte mia confermo questi quantitativi.” (VI PG 06.11.2014, p. 13 e 14, AI 470). 18. Il 20 novembre 2014, dinanzi al PP, l'imputato ha ribadito di avere acquistato ed in seguito alienato, dall'inizio del 2012 al 18 settembre 2014, 3'520 grammi di eroina: " L'interrogante mi chiede se confermo che dall'inizio del 2012 al 18 settembre 2014, giorno del mio arresto, ho acquistato ed in seguito alienato 3520 grammi di eroina. Si lo confermo. C'è una parte di questa eroina che io non so più dire in che misura l'ho venduta a terze persone. Questo nel senso che magari a qualcuno ho dato un po' di più di quello che ho dichiarato, ma non riesco a risalire con esattezza. Io non tenevo agende o quaderni riferiti ai miei acquisti e alle vendite di eroina.” (VI PP 20.11.2014, p. 2, AI 572). 19. Senonché in un successivo suo verbale, sempre dinanzi al PP, ha poi corretto al ribasso il quantitativo di eroina da lui trafficata nel periodo gennaio 2013 – 18 settembre 2014, quantificandolo in 1'560 grammi, asserendo questa volta che nel 2013, per 7 mesi, avrebbe “rallentato” con gli acquisti, ed affermando quindi di avere acquistato circa 500 grammi di eroina nel 2013 e 1'060 grammi di eroina, nonché

grammi di cocaina, nel 2014, eroina in parte destinata alla vendita ed in parte consegnata al padre per il suo consumo personale: " Nel 2013, come ho già detto nei miei precedenti verbali, ho avuto una specie di pausa durata circa 7 mesi. Mi spiego meglio: io pensavo di essere sorvegliato dalla Polizia per cui ho rallentato con gli acquisti di eroina in Svizzera interna e, di conseguenza, con le vendite. In quei 7 mesi penso di aver comprato circa 200 grammi di eroina. (...) Nei rimanenti 5 mesi del 2013 ritengo di aver acquistato in Svizzera interna circa 300 grammi di eroina. Sommando i due periodi posso quindi dire di aver acquistato circa 500 grammi di eroina nel 2013. Buona parte di questa sostanza è stata da me alienata a terze persone e una parte l'ho consegnata a mio papà per il suo consumo personale. Non posso essere preciso in merito alla quantità che ho dato a mio papà IM 2. Per quel che concerne l'anno 2014 posso dire che continuavo a rifornirmi di eroina in Svizzera interna andandoci mediamente 3 volte al mese e acquistando 40 grammi di eroina alla volta. Un paio di volte mi è capitato di prendere 50 grammi di eroina. Nel corso del 2014 ho quindi acquistato almeno 960 grammi di eroina che è stata destinata sia alla vendita che al consumo personale di mio padre IM 2. Aggiungo che nel 2014 ho anche acquistato 100 grammi di eroina da tale " _____", che non era il mio fornitore abituale. Da questo " _____" ho anche acquistato 15 grammi di cocaina che ho poi rivenduto. Ritengo così che il totale complessivo per il 2014 sia di 1'060 grammi di eroina almeno e di 15 grammi di cocaina." (VI PP 13.03.2015, p. 3, allegato 15 al rapporto d'inchiesta, AI 878). L'imputato ha poi spiegato di avere acquistato, nel 2014, ulteriori 300 grammi di eroina in Svizzera interna tramite tale " _____", arrivando ad un totale di 1'860 grammi di eroina: " In merito a _____, uomo al quale lasciavo il telefono con scheda sim finale 02, vale a dire il collegamento che utilizzavo per contattare i fornitori in Svizzera interna, posso dire quanto segue. È vero che gli lasciavo il telefono ed è anche vero che approfittavo dei suoi viaggi in Svizzera interna per chiederli di portare dell'eroina anche a me. A volte consegnavo i soldi a _____ per acquistare l'eroina, altre volte lui la comprava e io gliela pagavo quando me la consegnava. Questo è successo sia nel 2013 che nel 2014; sarà accaduto una trentina di volte o forse anche di più. Non ho mai chiesto a _____ di portarmi grandi quantità di eroina; di solito gli chiedevo 2 sacchetti da 5 grammi di tale sostanza. Ritengo di aver quindi acquistato, per il tramite di _____, circa 300 grammi di eroina. (...). I 300 grammi di eroina in questione devono essere aggiunti ai 1'060 grammi di cui ho detto prima per cui ammetto di avere acquistato 1'360 grammi di eroina nel corso del 2014." (VI PP 13.03.2015, p. 3 e 4, allegato 15 al rapporto d'inchiesta, AI 878). 20. Nel verbale d'interrogatorio finale, IM 1 ha ribadito di avere acquistato da tale " _____" e poi rivenduto, nel periodo aprile/maggio 2014, 100 grammi di eroina e 15 grammi di cocaina (VI PP 21.05.2015, p. 2, AI 1056). Ha inoltre riconosciuto di avere alienato, nel periodo gennaio 2013 – 18 settembre 2014, 2'042.40 grammi di eroina a tossicomani locali, nonché di avere detenuto, al momento dell'arresto, 53.96 grammi di eroina (VI PP 21.05.2015, p. 5, AI 1056). In particolare, l'imputato ha ammesso di avere alienato 350 grammi di eroina a _____, 10/20 grammi a _____, 20 grammi a _____, 360 grammi a _____, 47 grammi a _____, 48/50 grammi a _____, 180 grammi a _____, 100 grammi a _____, 267.2 grammi a _____, 48 grammi a _____, 30 grammi a _____, 30/35 grammi a _____, 6 grammi a _____, 12.5 grammi a _____, 7 grammi a _____, 30 grammi a _____, 80 grammi a _____, 5.8 grammi a _____, 3.8 grammi a _____, 8 grammi a _____, 4 grammi a _____, 200/230 grammi a _____, 15 grammi a tale

“_____”, 3/4 grammi a tale “_____”, 106.8 grammi a tale “_____”, 46.8 grammi a tale “_____” e 23.4 grammi a tale “_____” (VI PP 21.05.2015, p. 4 e 5, AI 1056). 21. In occasione del pubblico dibattimento, per finire, IM 1 ha dichiarato di essersi recato in Svizzera interna, nel periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, 2/3 volte al mese, acquistando ogni volta 40 grammi di eroina, per un totale di 120 grammi di eroina al mese (VI DIB 10.03.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale). Invitato a spiegare come conciliasse questa sua affermazione con la circostanza, da lui riferita, secondo cui le comande concernevano 10/11/12 “menu” e quindi quantitativi compresi tra i 50 e i 60 grammi di eroina, posto che un “menu” equivale a 5 grammi di eroina, l'imputato ha riconosciuto che negli ultimi mesi acquistava “anche 50/55/60 grammi alla volta” (VI DIB 10.03.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale). L'imputato ha infine ammesso di avere trasportato 480 grammi di eroina in correttezza con tale “_____”, di cui 105 grammi da lui personalmente alienati a consumatori locali, nonché di avere alienato a consumatori locali 2'042.40 grammi di eroina e 15 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata in Svizzera interna (VI DIB 10.03.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale). ii) IM 2: acquisto, possesso, detenzione e alienazione di eroina nel periodo compreso tra il 2012 e il 18 settembre 2014 22. L'atto d'accusa imputa a IM 2 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, in correttezza con il figlio IM 1 e _____, acquistato in Svizzera interna almeno 3'198.30 grammi di eroina e 15 grammi di cocaina, di cui almeno 2'137.30 grammi di eroina alienati o procurati in altro modo a consumatori locali a _____, _____, _____, _____ e in altre imprecisate località. Quanto al coinvolgimento del padre nel traffico di eroina, IM 1, dopo avere inizialmente asserito, in occasione del primo verbale di Polizia, che il genitore non c'entrava nulla, nel verbale di conferma dell'arresto ha invece ammesso essere vero il contrario, riferendo che da maggio 2014 IM 2 avrebbe iniziato a tenere i contatti con i fornitori di eroina in Svizzera interna: “ (...) a partire da maggio 2014, è stato mio padre a chiamare i fornitori di eroina. Tra l'altro, lui parla bene tedesco perché ha vissuto a _____. Io invece non parlo tedesco, so solo qualche parola. Mio padre chiamava, faceva l'appuntamento, e io andavo a prenderla. A maggio 2014 ho deciso io di coinvolgere mio padre IM 2 perché avevo paura che la Polizia intercettasse le mie telefonate e mi seguisse quando mi recavo ad acquistare la droga. (...) Questo, insieme al fatto che mio padre è un consumatore, sono le uniche ragioni per cui ho coinvolto mio padre in quest'attività di traffico di eroina.” (VI PP 19.09.2014, p. 6, AI 112). Nel medesimo verbale l'imputato ha avuto modo di spiegare: “ (...) mio padre non spaccia eroina, lui la consuma soltanto. In pratica, io dicevo a mio padre di telefonare ai fornitori di eroina siccome avevo finito la sostanza. Mio padre telefonava e concordava con loro l'appuntamento. Io mi recavo in macchina al luogo concordato e acquistavo l'eroina. Poi tornavo indietro e ultimamente facevo immediatamente rientro a casa, senza fermarmi da altre parti. In precedenza, invece, nascondevo la droga per evitare di essere scoperto da mia madre e da _____.” (VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 112). IM 1 ha riferito che al padre, in cambio di questi servizi, consegnava dell'eroina per il suo consumo personale: “ Io, come detto, prendevo l'eroina e davo a mio padre 5 grammi di sostanza per il suo uso personale. (...) io non volevo denaro per i 5 grammi di eroina consegnati a mio padre; si trattava della retribuzione per il fatto che lui chiamava i fornitori e parlava con loro in tedesco. Non c'era nessun patto fra noi in questo senso, io comunque non volevo alcunché da lui per la droga che gli cedeva.” (VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 112). L'imputato ha tenuto a precisare che il

padre gli avrebbe comunque detto di smettere con il traffico di eroina, affermando di averlo coinvolto nel traffico approfittando della sua dipendenza: " Voglio aggiungere che mio padre sempre tre mesi fa mi aveva detto di smetterla di vendere eroina, di andare via di casa e di lavorare con lui. Io però non l'ho ascoltato. Anzi, siccome lui è un forte consumatore di eroina, ne ho approfittato e l'ho coinvolto in questa storia facendogli chiamare i fornitori." (VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 112). Alla domanda a sapere se IM 2 fosse al corrente prima di maggio 2014 del fatto che vendeva eroina, IM 1 ha risposto: " Si era al corrente, sapeva che io trafficavo con della sostanza stupefacente. Credo che pensasse che io vendessi dell' "erba". Poi mi ha scoperto siccome io avevo sempre del denaro con me e non chiedevo mai dei soldi ai miei genitori. Come ha detto mia madre, già 3 anni fa mio padre sospettava che io vendessi della droga, ma non eroina. Nel corso dell'anno 2013, mio padre ha poi scoperto che la droga che vendevo era eroina e si è arrabbiato molto. Voleva mandarmi via di casa. Io a questo punto gli ho accampato delle scuse per cercare di sistemare la situazione. Gli ho anche detto che vendevo dell'eroina e che "avevo due o tre persone sotto", consumatori non spacciatori. Mi ricordo anche che mio padre mi ha picchiato per queste rivelazioni, mi ha fatto uscire il sangue dal naso. Io ho allora deciso di smettere per un breve periodo, ho cercato lavoro e ho mandato lettere da tutte le parti. (...) Ho ricominciato perché non c'era lavoro e a me non piaceva andare in giro senza soldi." (VI PP 19.09.2014, p. 6, AI 112). L'imputato ha pure ammesso che è avvenuto che il padre lo accompagnasse in Svizzera interna per l'acquisto di eroina: " Si un paio di volte sono già stato in Svizzera interna con mio padre per acquistare l'eroina. In questo momento non mi ricordo esattamente quando, si trattava comunque degli ultimi mesi. (...) Quando mio padre si recava con me dai fornitori di eroina, parlavo io con loro e mio padre aspettava in macchina. Io mettevo la droga nelle mutande e la tenevo lì per tutto il viaggio." (VI PP 19.09.2014, p. 9, AI 112). In questo suo verbale l'imputato ha indicato che il padre sapeva qual era il quantitativo di stupefacente acquistato: " Mio padre comunque lo sapeva e sapeva anche il quantitativo di eroina acquistato." (VI PP 19.09.2014, p. 9, AI 112). A fine verbale IM 1 ha ribadito di avere chiesto aiuto al padre siccome non conosceva la lingua tedesca, parlata da alcuni dei suoi fornitori: " Qualcuno parla anche tedesco, lingua che io non parlo. È stato per questo motivo che ho chiesto a mio papà di aiutarmi. In pratica mio papà teneva i contatti con i fornitori, negli ultimi 4 mesi, su mia richiesta." (VI PP 19.09.2014, p. 11, AI 112). IM 1 ha spiegato che diceva al padre il quantitativo da ordinare, dopodiché quest'ultimo contattava il fornitore e faceva la comanda: " A mio papà dicevo il quantitativo che dovevo prendere. Mio papà scriveva il numero del fornitore che avevo io e loro (inteso i fornitori) capivano. Magari gli mandava un messaggio, io questo non lo so. Non so nemmeno se usavano dei nomi particolari per indicare la quantità che volevo e la sostanza che volevo." (VI PP 19.09.2014, p. 11, AI 112). 23. In sede di audizione dinanzi al GPC, le dichiarazioni di IM 1 in merito al coinvolgimento del padre si sono fatte più sfumate. Spinto, presumibilmente, da un dovere di lealtà nei suoi confronti, egli ha parzialmente ritrattato le sue precedenti affermazioni, dichiarando che: " (...) mio padre mi ha aiutato negli ultimi 3 mesi ma non sapendo niente e non facendo personalmente niente si limitava a tradurmi il senso di parole in tedesco che le persone che io contattavo telefonicamente mi dicevano: non faceva lui le telefonate, praticamente stava vicino a me a fare come da "traduttore istantaneo"." (Verbale di audizione, p. 2, AI 134). Dinanzi al GPC IM 1 è giunto a negare che il padre lo avesse accompagnato in Svizzera interna ad acquistare eroina: " Quando andavo a _____ o in altri posti della Svizzera interna non mi accompagnava mio padre perché non avevo bisogno di traduzione essendo già tutto

concordato per telefono.” (Verbale di audizione, p. 2, AI 134). Senonché, tornando sulla questione in un successivo verbale di Polizia, l'imputato è tornato sui suoi passi, affermando di avere chiesto aiuto al padre per i contatti in Svizzera interna siccome aveva paura di essere controllato e non voleva farsi “trovare con addosso il numero” del suo fornitore di eroina (VI PG 24.10.2014, p. 5, AI 396). In questo suo verbale l'imputato ha ammesso che il padre lo avrebbe aiutato a fare i contatti per almeno 9 viaggi in Svizzera interna, continuando comunque ad affermare che il suo aiuto sarebbe intervenuto unicamente a partire da maggio/giugno 2014: " Mio padre ha iniziato ad aiutarmi a maggio-giugno 2014. (...) mio padre mi ha aiutato a fare i contatti per almeno 9 viaggi in CH interna (...)." (VI PG 24.10.2014, p. 5, AI 396). 24. Dopo averlo negato dinanzi al GPC, IM 1 è inoltre tornato ad affermare che il padre lo avrebbe accompagnato in alcune occasioni in Svizzera interna per acquistare eroina, quantificando i viaggi in 5 o 6 a partire da maggio/giugno 2014: " Posso dire che IM 2 è venuto con me in almeno 5-6 viaggi, nei 3 mesi a partire da maggio-giugno 2014." (VI PG 24.10.2014, p. 5, AI 396). In occasione del verbale di Polizia del 6 novembre 2014, IM 1 ha anticipato di un mese l'inizio della partecipazione al traffico di eroina da parte del padre, correggendo al rialzo anche il numero di viaggi in Svizzera interna effettuati con lui: " (...) mio padre IM 2 ha iniziato ad aiutarmi nel contattare i fornitori di eroina a partire da marzo 2014. Inoltre mi ha accompagnato a prendere l'eroina in 6-7 occasioni." (VI PG 06.11.2014, p. 14, AI 470). Il 20 novembre 2014, dinanzi al PP, l'imputato ha spiegato: " (...) inizialmente io facevo tutto da solo e quindi mi recavo in Svizzera interna portando con me due telefoni. Uno era per tenere i contatti con i fornitori, l'altro lo usavo per tenere i contatti con i clienti. Molte volte al Gottardo c'erano dei posti di blocco, sono stato anche controllato, il fatto di avere due telefoni addosso poteva far mangiare la foglia agli agenti di Polizia. (...) Aggiungo anche che io avevo 2 fornitori: 1 che parla tedesco e 1 che parla italiano anche se sono albanesi tutti e due. In pratica io non volevo farmi trovare con il telefono riservato ai contatti con i fornitori. Questo perché sarebbe bastato un controllo al telefonino da parte della Polizia e si sarebbe capito che io avevo qualcosa legato al mondo degli stupefacenti. Così io tenevo su di me un telefono “tranquillo” con il quale tenevo i contatti con mio papà. Mio papà invece aveva con sé il telefono riservato ai fornitori e teneva i contatti con loro. Mio papà teneva quindi i contatti sia con il fornitore che parlava tedesco che con quello che parlava italiano. In pratica mio papà mi diceva che dovevo andare per incontrarmi con i fornitori. Mio papà ha fatto anche qualche viaggio con me finalizzato all'acquisto di eroina. Questo è successo nel 2014, lui è venuto con me 6/7 volte. Mio papà stava in macchina quando io andavo a prendere l'eroina." (VI PP 20.11.2014, p. 7, AI 572). Solo una volta preso atto delle dichiarazioni del padre, il quale ha affermato di avere iniziato ad aiutarlo con il traffico di eroina già nel 2013, IM 1 ha infine ammesso: " Ho preso atto di quanto ha dichiarato mio papà e in effetti devo dire che lui ha iniziato ad aiutarmi già nel 2013. (...) se non era gennaio 2013 era febbraio 2013." (VI PP 20.11.2014, p. 8, AI 572). Anche in questa occasione, IM 1 non ha però potuto fare a meno di scusare il comportamento del padre e minimizzare le sue responsabilità, precisando che: " Però voglio sottolineare ancora una volta che mio papà ha sempre tenuto un atteggiamento un po' particolare a quello che facevo io con l'eroina. Mi spiego: lui mi sgridava e mi diceva di smetterla però, come ha detto lui e come dico anche io oggi, mi ha aiutato in questo traffico. Il fatto è che mio papà è comunque un consumatore di eroina per cui aiutandomi poteva avere accesso a tale sostanza." (VI PP 20.11.2014, p. 8, AI 572). In questo suo verbale IM 1 ha ribadito che il padre era al corrente, quando teneva i contatti con i fornitori, del quantitativo di eroina

acquistata in Svizzera interna: " Mio papà sapeva, quando teneva i contatti con i fornitori, quanta eroina avrei comprato." (VI PP 20.11.2014, p. 8, AI 572). Egli ha pure confermato le dichiarazioni della madre _____ (VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 113), secondo cui prima di partire per andare in Svizzera interna padre e figlio contavano insieme i soldi destinati all'acquisto dello stupefacente (VI PP 20.11.2014, p. 8, AI 572). In occasione dell'interrogatorio dell'11 dicembre 2014, IM 1 ha spiegato che a partire da un certo momento diceva al padre di comandare 10/11/12 " _____ " da 5 grammi alla volta, corrispondenti a 50/55/60 grammi di eroina a viaggio: " Le prime volte mio papà non sapeva quanta ne compravo. Inizialmente lui faceva i messaggi e io andavo per conto mio in Svizzera interna. Mi spiego meglio: io andavo a _____ da solo e quando arrivavo a _____ mio papà prendeva il contatto con il fornitore per farsi dire dove sarebbe avvenuto l'incontro. Io ci andavo ed ero io a stabilire la quantità che avrei acquistato. In seguito è iniziata la questione " _____ " per cui mio papà comandava una quantità di _____ che era quella che io gli indicavo. Ogni _____ corrispondeva a 5 grammi e io ne facevo comandare tra i 10/11 alla volta; è anche successo che io ne chiedessi 12. Nei viaggi in cui sono stato accompagnato da mio papà lui restava sempre in automobile. Io scendevo, facevo quello che dovevo, imboscavo l'eroina e poi tornavo in auto. Ci sono state volte in cui l'eroina me la sono nascosta sul mio corpo e altre volte l'ho nascosta sotto il sedile, sotto lo spazio dove c'è il freno a mano, dietro al vano dell'autoradio, insomma un po' dove capitava. Quando c'era mio papà, il più delle volte me la nascondevo addosso così lui non poteva vederla. Quando si arrivava a casa, consegnavo a mio papà il sacchetto da 5 grammi; il resto lo nascondevo dove posteggiavo l'Alfa Romeo in Via _____ a _____ oppure lo tenevo nella mia giacca." (VI PP 11.12.2014, p. 3, AI 659). Il 13 marzo 2015, in sede di audizione dinanzi al PP IM 1 ha affermato: " Mio papà si è accorto che io trafficavo con l'eroina per cui abbiamo, all'inizio, litigato. Però, visto che papà è consumatore di eroina da lungo tempo, mi ha fatto capire che se gliene avessi data un po' lui l'avrebbe accettata volentieri. (...) Come ho già riferito nei precedenti verbali, io inizialmente andavo da solo in Svizzera interna e mi portavo due telefoni. Uno era per tenere i contatti con i fornitori e uno era per tenere i contatti con i clienti. Avevo poi un terzo telefono per amici e famigliari. Io ho poi consegnato il telefono con collegamento finale _____ a mio papà perché non volevo farmi trovare con il telefono riservato ai fornitori quando andavo in Svizzera interna ad acquistare l'eroina. Ho già spiegato che in alcuni casi era mio papà a tenere i contatti con i fornitori, sia con quello che parlava tedesco che con quello che parlava italiano. Mio papà prendeva gli appuntamenti e mentre io ero in viaggio, mi confermava sul telefono "tranquillo" dove dovevo andare." (VI PP 13.03.2015, p. 7 e 8, allegato 15 al rapporto d'inchiesta, AI 878). 25. Nell'ambito dell'interrogatorio dibattimentale, infine, ha spiegato: " Una sera ne ho parlato con lui ed è successo un po' un casino. Io sapevo che lui consumava e gli ho detto che conoscevo una persona che mi vendeva l'eroina. Lui all'inizio si è arrabbiato, mi ha pure picchiato. In seguito però mi ha chiesto se potevo dargli il nome di questa persona e successivamente ho iniziato io a fornirgli eroina. Questo è successo a febbraio 2013." (VI DIB 10.03.2016, p. 5 e 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). In occasione del pubblico dibattimento, l'imputato non ha saputo indicare con precisione il numero di occasioni in cui il padre lo avrebbe aiutato nel traffico di eroina: " Mio padre mi ha accompagnato 5-6 volte in Svizzera interna. Io avevo due telefoni e due schede SIM. Per non farmi trovare con due telefoni gli ho chiesto di mandare i messaggi ai fornitori della Svizzera interna. Questi messaggi lui li ha mandati diverse volte. (...) Tante volte mio padre mandava i messaggi, ma è capitato anche che lo

facessi io. Negli ultimi mesi i contatti li faceva sempre lui. Mettendo assieme messaggi e accompagnamenti, non so dire quante volte mio padre ha partecipato agli acquisti di eroina.” (VI DIB 10.03.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). L’imputato ha peraltro dichiarato che “Gli accompagnamenti e i messaggi si sommano”, precisando che “si tratta di acquisti di eroina diversi”, siccome quando il padre lo accompagnava era IM 1 stesso a mandare i messaggi per procedere all’ordinazione (VI DIB 10.03.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). 26. IM 2, al contrario del figlio, il quale dopo iniziali reticenze ha in gran parte ammesso le sue responsabilità, ha assunto un atteggiamento poco collaborante, continuando, nel corso dell’inchiesta, a modificare le sue dichiarazioni, che nel complesso appaiono contraddittorie e poco lineari, tentando più che altro di sminuire le sue responsabilità e scaricare la colpa dell’intera vicenda su IM 1. Mentre inizialmente aveva affermato di non avere avuto alcun ruolo nel traffico di droga, nel verbale della persona arrestata del 19 settembre 2014, asserendo di voler dire la verità, ha ammesso di avere “fatto delle telefonate” per il figlio “per aiutarlo in questa storia qua” (VI PP 19.09.2014, p. 4, AI 115). L’imputato ha spiegato che il figlio conosceva dei fornitori di eroina in Svizzera interna e, non capendo lui la lingua tedesca, gli aveva chiesto di aiutarlo a tenere i contatti con loro: “ (...) io non so da quanto tempo mio figlio traffica con sostanze stupefacenti. Sarà da un paio di mesi. Mio figlio un giorno mi ha detto che aveva conosciuto delle persone in Svizzera interna; non so come ha fatto a conoscerle. Sempre mio figlio IM 1 mi ha poi riferito che voleva iniziare a vendere un po’ di eroina. Io tutte le sere gli facevo dei casini, gli controllavo anche le tasche per vedere se aveva qualcosa. Controllavo anche in casa ma non ho mai trovato nulla. Ad un certo momento IM 1 mi ha chiesto di aiutarli nel senso che io dovevo fare delle telefonate a queste persone per comandare dell’eroina che veniva chiamata “menu”. (...) Mio figlio ha richiesto il mio aiuto perché non riusciva a farsi comprendere da quelle persone, vale a dire i fornitori. Queste persone parlano tedesco, albanese, poco italiano. Io parlavo con loro in tedesco e meglio in dialetto svizzero tedesco e a volte con un italiano stentato.” (VI PP 19.09.2014, p. 4, AI 115). In questo primo verbale IM 2 ha quantificato in 3/4 le telefonate da lui effettuate (VI PP 19.09.2014, p. 4, AI 115). L’imputato ha pure ammesso di avere accompagnato il figlio in Svizzera interna, affermando inizialmente trattarsi di viaggi effettuati per trovare lavoro: “ Un paio di volte ho accompagnato mio figlio a _____ e dintorni. Ci eravamo andati per lavoro nel senso che io cercavo lavoro in quella città; anche IM 1 cercava del lavoro insieme a me. Sono stato a _____ con IM 1 e qualche volta anche a _____ sempre con IM 1. Calcolo in 2 o 3 viaggi.” (VI PP 19.09.2014, p. 4, AI 115). Salvo poi però riferire anche lui dei “menu” che doveva ordinare per IM 1: “ In questi viaggi è successo che quando si era al ristorante per mangiare qualcosa, IM 1 usciva a fumare e si allontanava un attimo. Quando tornava io gli facevo una specie di perquisizione, ma non ho mai trovato niente addosso. (...) IM 1 mi diceva che comprava eroina per CHF 200 o 300.00, allora io gli chiedevo per quale motivo dovevo comandare 11 menu, che secondo me sono un po’ più di 200 o 300.00 franchi che corrispondono circa a 2/3 grammi.” (VI PP 19.09.2014, p. 4, AI 115). IM 2 ha ammesso di avere ricevuto dal figlio un compenso in eroina per il suo aiuto: “ Io facevo le telefonate sempre per conto di mio figlio, lui mi chiedeva di dargli una mano. Io gli dicevo di lasciar perdere ma lui voleva continuare a vendere sostanze stupefacenti. Per questo aiuto che gli davo ricevevo eroina in compenso e meglio 5 grammi quando tornava dopo essersi rifornito. Io vedevo solo il sacchetto di eroina che era il mio compenso, il resto io non l’ho mai visto. Lui non me lo mostrava. Questi 5 grammi erano destinati al mio consumo personale.” (VI PP 19.09.2014, p. 5, AI 115). Ciò che ha sostanzialmente ribadito in sede di

audizione dinanzi al GPC, indicando di essersi fatto trascinare da IM 1 a fare qualche telefonata “in relazione ai suoi propri acquisti” , ricevendo in cambio “qualche 5 grammi di eroina” per il suo consumo personale (Verbale di audizione 20.09.2014, p. 2, AI 135). Al GPC IM 2 ha riferito di avere iniziato ad aiutare il figlio con le telefonate 3/4 mesi prima dell’arresto, effettuando in media un paio di telefonate al mese (Verbale di audizione 20.09.2014, p. 2, AI 135). Assunto nuovamente a verbale il 16 ottobre 2014, l’imputato ha inizialmente ribadito: " (...) io ho aiutato mio figlio unicamente inviando dei messaggi ai suoi fornitori di eroina in svizzera interna in quanto era mio figlio che me lo chiedeva. (...) mio figlio mi ha detto che non riusciva a capire questa gente e quindi gli ho dato una mano. (...) ho fatto 2-3 telefonate al mese, con telefonate intendo dire scambi di SMS." (VI PG 16.10.2014, p. 2 e 5, AI 341). IM 2 ha inoltre aggiunto: " (...) è capitato almeno in 2 occasioni che ho accompagnato mio figlio a comprare l’eroina. (...) questo è successo 1 volta nel mese di maggio e 1 volta nel mese di giugno. (...) in quelle 2 occasioni io ho preso contatto con i fornitori e poi era mio figlio che si appartava a fare lo scambio ed era lui che aveva i soldi per fare lo scambio. (...) in quelle 2 occasioni mio figlio in totale ha comprato attorno ai 70 grammi di eroina." (VI PG 16.10.2014, p. 2 e 3, AI 341). Preso atto del fatto che dai tabulati retroattivi delle utenze in suo uso emerge come egli, unicamente tra marzo e settembre 2014, abbia fatto 18 viaggi in Svizzera interna, con andata e ritorno il medesimo giorno, in un primo momento IM 2, apparentemente dimentico delle sue precedenti affermazioni, ha asserito di essersi “recato a fare dei giri, certe volte anche a vedere delle macchine” (VI PG 16.10.2014, p. 4, AI 341). Senonché, confrontato alle risultanze d’inchiesta, l’imputato ha poi riconosciuto di avere iniziato già nel 2013 a fare i contatti con i fornitori di eroina per il figlio con una frequenza di circa 2/3 volte al mese per l’acquisto, ogni volta, di 10/11/12 “menu” per un peso che poteva variare tra i 40 ed i 60 grammi di eroina: " (...) effettivamente ho aiutato mio figlio a comprare eroina in più occasioni e meglio lo aiutavo ogni volta che lui me lo chiedeva. Preciso che io lo aiutavo perché avevo paura che questa gente gli facesse del male. (...) ho iniziato ad aiutare mio figlio con l’eroina, nel senso di fare i contatti per suo conto, circa 1 anno fa. È stato lui a chiedermelo se lo potevo aiutare ed io accettavo. Ripensandoci posso dire che la prima volta sarà stato ad inizio 2013. (...) mio figlio mi chiedeva di aiutarlo circa 2-3 volte al mese, nel senso che andava a comprare eroina 2-3 volte mese. (...) mio figlio ogni volta mi diceva di fare una comanda di 10-11-12 menu alla volta. 1 menu sono 5 grammi di eroina. Gli interroganti mi chiedono quindi se è giusto dire che ogni volta veniva acquistato tra i 50 ed i 60 grammi di eroina. Da parte mia dico che a volte anche meno, sui 40 grammi." (VI PG 16.10.2014, p. 8 e 9, AI 341). In tale verbale IM 2 ha quindi ammesso di avere aiutato suo figlio IM 1 per l’acquisto di un totale minimo di 1'680 e massimo di 3'780 grammi di eroina: " Gli interroganti mi hanno fatto i calcoli degli acquisti di eroina fatti a partire dal 2013 a settembre 2014. Considerando 2 viaggi al mese di 40 grammi l’uno per 21 mesi a partire da gennaio 2013 a settembre 2014 arriviamo ad un minimo di 1680 grammi di eroina. Considerando 60 grammi a viaggio per 3 viaggi al mese per 21 mesi arriviamo 3780 grammi di eroina. In merito confermo questi calcoli e questi quantitativi, confermo che è quello che comprava mio figlio e che io l’ho aiutato per questi contatti." (VI PG 16.10.2014, p. 9, AI 341). L’imputato ha spiegato che con un telefono teneva i contatti con i fornitori, mentre con l’altro dava le indicazioni al figlio IM 1 sul luogo in cui recarsi (VI PG 16.10.2014, p. 9 e 11, AI 341). Assunto nuovamente a verbale il 29 ottobre 2014, IM 2 ha spiegato più nel dettaglio le circostanze del suo coinvolgimento nel traffico di eroina, affermando che: " (...) verso gennaio/febbraio 2012, IM 1 mi aveva detto che un paio di

suoi amici albanesi, gli avevano chiesto di andare con loro in Svizzera-tedesca a lavorare con loro, nel senso di fargli vedere un po' come funziona il lavoro. Da quello che ho capito, IM 1 doveva andare a fare le consegne di droga e sapendo che sono albanesi, ho subito capito che si trattava di eroina. (...) IM 1 quando mi aveva accennato di questa proposta di lavoro, gli avevo detto che non ero d'accordo che facesse questa cosa e quindi gli ho tirato pure due sberle. (...) Quindi IM 1 non è andato in Svizzera-tedesca, ma visto quello che è capitato, ha tenuto i contatti con queste persone. IM 1 mi diceva che avrebbe voluto inizialmente andare a lavorare per questi albanesi e nello stesso momento cercarsi un lavoro normale come _____. Da parte mia non ero d'accordo, poiché andare a lavorare per questi albanesi, avrebbe rischiato di essere arrestato o sarebbe andato nei casini più grandi. Quindi gli ho detto che se voleva trovarsi un lavoro onesto, saremmo andati in Svizzera-tedesca tutti e due, e dopo aver trovato un lavoro, IM 1 avrebbe lavorato in un cantiere con la mia ditta. Siamo andati un paio di volte in Svizzera-tedesca a cercare lavoro, ma di fatti non abbiamo trovato nulla per tutti e due. (...) Da quel momento in poi non ho mai avuto sospetti che mio figlio avesse qualcosa a che fare con la droga, se non che a metà dell'anno 2013, mentre mi trovavo in macchina con mio figlio, avevo visto questo ultimo prendere contatto con un ragazzo al parcheggio del _____ di _____. Dopo che IM 1 aveva consegnato qualcosa a questo ragazzo, che non conosco, mio figlio si è diretto al chiosco per prendere le sigarette e quindi io sono sceso dalla macchina ed ho ricorso il ragazzo, per capire cosa stesse succedendo. Il ragazzo mi diceva che mio figlio gli aveva venduto una busta di eroina, mostrandomela. Quindi io sono ritornato in macchina ed ho chiesto ad IM 1 cosa stava facendo. Lui cercava di minimizzare l'accaduto, ma io ben sapendo che si trattava di eroina, gli ho detto che doveva smettere subito. Lui dal canto suo mi diceva che era un po' e che non faceva nulla. Da quel momento in poi, per qualche mese, IM 1 non mi faceva capire se stava ancora lavorando con l'eroina. Quindi dopo qualche mese, ho notato che mio figlio aveva del denaro in tasca, che non sapevo da dove provenisse, perché lui non lavorava e tanto meno mia moglie ed io gli davamo del denaro. Quindi lì ho potuto capire che IM 1, trafficava ancora con l'eroina." (VI PG 29.10.2014, p. 2 e 3, AI 435). L'imputato quindi affermato di avere iniziato a contattare da febbraio/marzo 2014 (VI PG 29.10.2014, p. 2 e 3, AI 435), poi corretto in gennaio/febbraio 2013, i fornitori di eroina del figlio (VI PG 29.10.2014, p. 6, AI 435). Nel medesimo verbale IM 2 ha corretto al rialzo, quantificandoli in 6/7, il numero dei contatti con i fornitori di eroina, così come pure il numero delle occasioni in cui si sarebbe recato con il figlio in Svizzera interna, affermando di averlo accompagnato 5/6 volte a _____ per l'acquisto, ogni volta, di 40/50 grammi di eroina, e una volta a _____ per l'acquisto di 15 grammi di eroina: " (...) io ho inviato vari messaggi SMS per organizzare 6-7 viaggi in Svizzera-tedesca. Capitava che per un viaggio dovevo inviare anche più di 3 o 4 messaggi, come pure ho anche telefonato, ma questo era per il fornitore di _____, il quale parlava unicamente svizzero-tedesco. (...) ho accompagnato mio figlio ad acquistare eroina 5-6 volte a _____, mentre una volta, sono andato da solo a _____, a prendere un grammo di eroina per il mio consumo. (...) sono ritornato insieme ad _____ a _____ ed in quella circostanza, cioè prima del mese di luglio 2014, mio figlio aveva acquistato eroina per un valore di CHF 700.-. (...) credo sia stata una fornitura di 15 grammi di eroina. (...) quando andavamo a _____, mio figlio acquistava quantità di 40-50 grammi alla volta, che pagava CHF 1'000.-/ 1'200.- franchi a pacco." (VI PG 29.10.2014, p. 3 e 4, AI 435). Mentre in precedenza aveva sempre affermato di avere conosciuto i fornitori di eroina tramite IM 1, in questo verbale IM 2 ha ammesso di essere stato lui ad avere i primi contatti

con il fornitore di eroina di _____: " (...) il fornitore di _____ l'ho conosciuto a _____ nel mese di giugno 2014, in quel frangente ero stato avvicinato nei pressi della stazione ferroviaria di _____, da questo cittadino kosovaro, il quale mi chiedeva se stavo cercando qualcosa di particolare e mi diceva pure che aveva bianca e rossa da vendere. Io gli rispondevo che non stavo cercando nulla di particolare e che non avevo abbastanza soldi con me. Lui mi proponeva di prendere dei campioni per provarle e quindi mi consegnava un campione di cocaina ed uno di eroina. Preciso che io ho fatto ancora un giro per la città di _____, con la droga in tasca e prima di salire in auto, ho gettato la cocaina a terra, schiacciandola con i piedi. Preciso che in questo frangente mi era pure stato consegnato il numero di telefono." (VI PG 29.10.2014, p. 4 e 5, AI 435). 27. Nel verbale di Polizia del 10 novembre 2014, IM 2 ha ribadito di avere accompagnato il figlio in Svizzera interna per l'acquisto di eroina in 5/6 occasioni, correggendo tuttavia nuovamente al rialzo il numero di occasioni in cui avrebbe contattato per lui i fornitori di eroina, da lui stabilito dapprima in 1 o 2 volte al mese da gennaio 2013 a settembre 2014 e poi in "al massimo 10 occasioni" (VI PG 10.11.2014, p. 2 e 3, AI 491). Posizione che l'imputato ha inizialmente mantenuto anche dopo essergli stato ricordata la circostanza secondo cui dai tabulati retroattivi delle utenze a lui in uso risulta come egli abbia contattato i fornitori di eroina in 18 occasioni unicamente tra marzo e settembre 2014: " Non è assolutamente vero che sono andato in Svizzera interna così tante volte. Posso dire che il telefono lo avevo anche in macchina e quindi se mio figlio prendeva l'auto il telefono lo aveva con sé. (...) è vero che certe volte gli facevo dei favori, inteso contattare i fornitori della Svizzera interna. È anche vero però che in molte occasioni era IM 1 stesso a fare i contatti con i fornitori ed il telefono lo aveva con se o rimaneva a casa." (VI PG 10.11.2014, p. 3, AI 491). Assunto nuovamente a verbale il 20 novembre 2014, IM 2 ha inizialmente affermato di avere accompagnato il figlio in Svizzera interna a comprare eroina in 7 occasioni, precisando di non essere sempre stato al corrente del fatto che si trattava di acquistare stupefacenti, nonché di avere contattato 10/11 volte al massimo i suoi fornitori di eroina (VI PG 20.11.2014, p. 2 e 3, AI 568). Confrontato nuovamente ai tabulati retroattivi delle utenze in suo uso, e preso inoltre atto delle dichiarazioni rilasciate dal figlio, IM 2 ha infine ammesso di avere effettuato, nel periodo compreso tra il 10 aprile 2014 e il 18 settembre 2014, 13 viaggi in Svizzera interna con IM 1, nonché di avere, in 19 occasioni, mentre il figlio era in Svizzera interna, contattato i fornitori di eroina indicandogli poi esattamente dove recarsi (VI PG 20.11.2014, p. 2 e 3, AI 568). L'imputato ha quindi riconosciuto di essere stato coinvolto, quale organizzatore ed in parte trasportatore, in un traffico di 3'040 grammi di eroina nel periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014 (1'440 grammi nel periodo 10 aprile 2014 – 18 settembre 2014 e 1'600 grammi nel periodo gennaio 2013 – 10 aprile 2014) (VI PG 20.11.2014, p. 2-5, AI 568). Quantitativo che ha poi però subito corretto al ribasso in 2'720 grammi, asserendo che nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2013 e fine marzo 2014, essendo in infortunio, non avrebbe partecipato al traffico (VI PG 20.11.2014, p. 5 e 6, AI 568). Assunto nuovamente a verbale a meno di un mese, IM 2 ha confermato di avere contattato in 19 occasioni i fornitori di eroina nel periodo 10 aprile 2014 – 18 settembre 2014 (VI PP 03.12.2014, p. 3, AI 624), affermando di avere effettuato 7 viaggi in Svizzera interna con IM 1 nel periodo 10 aprile 2014 –

E. 18

settembre 2014 (VI PP 03.12.2014, p. 2 e 3, AI 624), nonché 7/8/9 viaggi nel periodo gennaio 2013 – 10 aprile 2014 (VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624). In questo verbale IM 2 ha dichiarato di non saper indicare con precisione il quantitativo di eroina trafficata nel periodo

summenzionato, asserendo inizialmente, contrariamente a quanto sostenuto fino ad allora, che non sapeva quanta eroina acquistava IM 1 quando andava in Svizzera interna: " Non lo so di preciso. Non è che sapevo quello che comprava. IM 1 non mi faceva vedere quello che prendeva, faceva il suo servizio, rientrava in macchina e partivamo." (VI PP 03.12.2014, p. 3, AI 624). Alla contestazione dell'interrogante che era lui a tenere i contatti con i fornitori, ordinando dei "menu", ha poi però risposto: " Certe volte IM 1 mi diceva di fare un messaggio per prendere 8 o 9 menu che corrispondono a circa 40/45 grammi di eroina." (VI PP 03.12.2014, p. 3, AI 624). Allo stesso modo, interrogato a sapere se confermasse di avere, nel periodo 10 aprile 2014 – 18 settembre 2014, unitamente al figlio IM 1, trasportato 585 grammi di eroina dalla Svizzera interna al Ticino, ha risposto: " Non posso essere preciso sul quantitativo. Secondo me, IM 1 acquistava dai 45 ai 50 grammi alla volta per cui il calcolo deve essere fatto su queste quantità." (VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624). Alla domanda a sapere se confermasse di avere, nel periodo gennaio 2013 – 10 aprile 2014, in parte organizzato il trasporto e in parte trasportato 1'600 grammi di eroina, ha risposto: " Me lo hanno detto in Polizia. Io non riesco a fare dei calcoli precisi." (VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624). In fine, alla domanda a sapere se confermasse di avere organizzato, nel periodo febbraio 2013 – 18 settembre 2014, un traffico portante sull'acquisto di circa 2'600 grammi di eroina, sia prendendo contatto con i fornitori sia trasportando tale sostanza dalla Svizzera interna al Ticino, IM 2 ha risposto: " Io non posso essere più preciso sui quantitativi. Non so quindi dire se il calcolo portante su di un quantitativo di 2'600 grammi di eroina è giusto o meno." (VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624). Confrontato con le dichiarazioni del figlio, in detto verbale IM 2 ha ammesso essere capitato che, prima di partire per la Svizzera interna per l'acquisto di eroina, lui e il figlio contassero insieme i soldi: " È successo che io abbia contato i soldi di IM 1 prima di partire per andare ad acquistare eroina in Svizzera interna. IM 1 prendeva il borsello che teneva in tasca e mi diceva di contare quanti soldi c'erano. Di solito IM 1 aveva CHF 1'600.00/1'700.00 con sé." (VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624). 28. In occasione dell'interrogatorio finale, in fine, ha spiegato, in merito al suo coinvolgimento nel traffico di eroina: " IM 1 e io avevamo una scheda sim, anzi mi correggo era mio figlio IM 1 ad avere una scheda sim che conteneva un numero di telefono di fornitori di eroina di _____. Il fornitore di _____ l'ho conosciuto io per caso, per strada. IM 1 e io eravamo in giro per _____ e a un certo momento un uomo, sui 30/35 anni, mi ha fatto cenno con la mano di seguirlo. Abbiamo parlato in svizzero tedesco. L'uomo mi chiedeva se sono italiano e io ho risposto affermativamente. Abbiamo fatto due passi assieme e l'uomo mi ha chiesto cosa si faceva a _____; anche IM 1 era con noi. Io ho risposto che stavamo facendo un giro e l'uomo, di cui non conosco il nome, mi ha detto qualcosa del genere "eh... un giro". Poi ci ha chiesto di andare a prendere un caffè ma io ho risposto negativamente perché non ne avevo voglia. L'uomo mi ha poi detto che se si cercava un po' di eroina o cocaina, lui ne aveva a disposizione. Io ho risposto che di quella cosa lì non ne avevo bisogno e che stavo solo facendo un giro. L'uomo ha poi messo una mano in tasca e ne ha tolto due sacchetti, uno conteneva eroina e l'altro cocaina. Io dissi all'uomo che la cocaina non mi interessava e che se la poteva tenere. Lui ha insistito per lasciarmi anche la cocaina insistendo che era buona. Io ho preso tutti e due i sacchetti, quello con la cocaina l'ho gettato e l'altro me lo sono tenuto. L'eroina del sacchetto faceva schifo. L'uomo mi ha poi dato il suo numero di telefono; in pratica ci siamo telefonati a vicenda in modo tale che i numeri restassero nelle rispettive memorie dei telefoni cellulari. Io avevo con me il telefono _____ e ho memorizzato su tale sim il numero dell'uomo di _____. Quest'ultimo mi ha poi telefonato insistendo affinché io andassi ancora a _____ per

comprare eroina da lui. Siamo andati, IM 1 ed io, un'altra volta a _____ per incontrarci con l'uomo. In quell'occasione lui ci ha detto di avere dell'eroina migliore che costava CHF 1'500/1'600.00 per 25 grammi. Il fatto è che IM 1 in tasca aveva solo quella somma lì. L'uomo ci ha poi detto che per quella volta andava bene così, ma che la volta dopo dovevamo portare più soldi perché voleva vendercene di più. (...) I 25 grammi di eroina ricevuti, che mi sa che erano tagliati con il caffè, erano di qualità scadente.” (VI PP 16.12.2014, p. 2, AI 678). Quanto ai viaggi effettuati nel 2013 ha dichiarato: " Penso di averne fatti tra i 7 e i 10. Sempre finalizzati all'acquisto di eroina. Ci andavamo insieme, facevamo un giro. Certe volte mi diceva “papà accompagnami qua” e io ci andavo; a volte io mi fermavo da qualche parte mentre IM 1 andava dai fornitori. Io non so dire quanta eroina IM 1 ha comprato in queste 7/10 occasioni. Lui non mi faceva vedere i sacchetti, se li nascondeva addosso, per cui non posso dire di più. IM 1, quando mi diceva di fare gli sms con i fornitori mi diceva di quanti “menu” aveva bisogno. La quantità poteva variare tra i 4, 5, 6 sacchetti da 5 grammi l'uno di eroina.” (VI PP 16.12.2014, p. 3 e 4, AI 678). Mentre inizialmente i “menu” acquistati in ogni singola occasione erano 10/11/12, ovvero 50/55/60 grammi di eroina, gli stessi sono quindi diventati dapprima 8/9, per 40/45 grammi di eroina, ed infine 4/5/6, corrispondenti a 20/25/30 grammi di eroina. Per quanto riguarda i viaggi del 2014 l'imputato ha affermato: " Nel 2014 sarò stato 7/8 volte in Svizzera interna con IM 1 per l'acquisto di eroina da parte di mio figlio. Certe volte andavamo, ma io questa cosa mai gliela vedevo in mano. Per questa cosa intendo eroina.” (VI PP 16.12.2014, p. 4, AI 678). Interrogato nuovamente in merito al quantitativo di eroina acquistata, l'imputato questa volta ha affermato: " Il fatto è che non so quanta ne acquistava IM 1. Io non posso essere preciso perché IM 1 poteva acquistarne 25 grammi come arrivare fino ad acquistarne 40 grammi alla volta.” (VI PP 16.12.2014, p. 4, AI 678). Alla contestazione del PP che in precedenza aveva indicato trattarsi di 40/45 grammi alla volta, ha risposto: " Io l'ho detto alla signora che si andava sempre su quella cifra tra i 40 e i 45 grammi alla volta. È successo che se ne è comprata anche di meno, perché IM 1 non aveva soldi a sufficienza per comprarne di più.” (VI PP 16.12.2014, p. 4, AI 678). IM 2 ha poi aggiunto: " Io non posso essere preciso sui quantitativi di eroina acquistati da IM 1 quando io gli facevo da tramite con i fornitori della Svizzera interna. IM 1 ha anche fatto delle pause nel senso che non è più andato a comprare eroina.” (VI PP 16.12.2014, p. 4, AI 678). IM 2 ha in fine affermato di avere accompagnato il figlio IM 1 in Svizzera interna ad acquistare eroina 14 volte nel periodo febbraio 2013 – 18 settembre 2014, acquistando ogni volta 25 grammi di eroina, per un totale quindi di 350 grammi di eroina: " Secondo me il calcolo giusto è quello che porta sui 25 grammi di eroina per 14 viaggi. Ritengo quindi di aver accompagnato mio figlio 14 volte e che in totale sono stati presi 350 grammi di eroina. Come ho già spiegato mio figlio non mi mostrava quanta eroina acquistava e che nascondeva lui personalmente. Io ero comunque in chiaro che l'eroina veniva trasportata dalla Svizzera interna al Canton Ticino.” (VI PP 16.12.2014, p. 5, AI 678). Interrogato dal PP a sapere se confermasse di avere organizzato con il figlio IM 1, nel periodo febbraio 2013 – 18 settembre 2014, un traffico portante su 2'600 grammi di eroina, compresi i viaggi e i contatti con i fornitori, IM 2 ha infine risposto: " Io non so cosa dire. A me sembra troppo.” (VI PP 16.12.2014, p. 5, AI 678). 29. In occasione dell'interrogatorio dibattimentale, l'imputato è in fine tornato confermare le dichiarazioni rilasciate il 20 novembre 2014 dinanzi al PP, affermando di avere fatto 19 ordinazioni di eroina via messaggio e di avere accompagnato 13 volte il figlio in Svizzera interna e confermando quindi di avere aiutato il figlio IM 1 in occasione di 32 acquisti di eroina, siccome “le volte che le ordinazioni via messaggio non si sovrappongono

alle volte in cui io l'ho accompagnato" (VI DIB 10.03.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale). In merito al quantitativo di eroina ordinato per IM 1 ha riferito: " Si ordinavano 8/9/10 menu, a volte anche 11 o 12, ma questi ultimi raramente. A volte si prendevano anche 5/6 menu. Mediamente i menu erano 8/10 menu, quindi 40/50 grammi. Voglio comunque precisare che mio figlio mi ha detto che alcune volte l'affare non andava in porto, per esempio perché lui non aveva abbastanza soldi oppure perché la persona che doveva consegnare l'eroina non si presentava." (VI DIB 10.03.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale). IM 1 dal canto suo, confrontato con le dichiarazioni del padre, ha negato di avere conosciuto il fornitore di _____ per il suo tramite, affermando di avere avuto il suo contatto tramite dei tossicodipendenti conosciuti al Parco _____ di _____: " Il contatto con il fornitore di _____ l'ho avuto tramite dei tossici conosciuti al Parco _____ che andavano in Svizzera interna per comprarsi il loro sacchettino ad un prezzo minore per il loro consumo personale." (VI PP 11.12.2014, p. 3, AI 659). Al PP l'imputato ha spiegato: " A _____ ci sono andato 3 volte; una volta ci sono andato da solo e due volte ci sono andato con mio papà. La prima volta che siamo stati a _____ io sono rimasto sulla mia vettura mentre che mio papà è salito sull'automobile del fornitore per discutere della qualità dell'eroina. In ogni caso io non mi ricordo la circostanza legata al campione di cocaina. Quando mio papà ha lasciato la macchina del fornitore penso mi abbia detto qualcosa del genere "può andare". É stata l'unica volta che mio papà si è comportato in questo modo, vale a dire salendo sulla macchina del fornitore e prendendo accordi con lui." (VI PP 11.12.2014, p. 3 e 4, AI 659). Sentite queste dichiarazioni del figlio, IM 2 è parso confuso. Il 16 dicembre 2012, in Polizia, ha infatti affermato: " Magari, non so forse IM 1 se l'è trovato pure lui sul suo telefono. Per essere sincero mentre stavamo parlando IM 1 e io, mio figlio mi ha detto che il numero che gli avevo mostrato lo aveva pure lui. Se lui dice qua, in quelle zone là del Parco _____. Quando parlo di numero intendo quello dell'uomo di _____. Poi è finita là. Signora, il primo contatto non è che ti fanno salire in macchina. Nello stesso periodo loro ci hanno visto che stavamo andando e chi hanno seguiti in macchina e poi questo tipo qua con la macchina si è fermato e mi ha richiamato per andare là e aveva una macchina piccola e allora mio figlio non ci entrava dentro per cui ci sono salito io. E lì ci siamo messi a parlare un po' dei prezzi così. Si parlava in svizzero tedesco, lingua che IM 1 non parla. È quindi successo la seconda volta, che ci siamo recati a _____, che sono salito sull'automobile del fornitore." (VI PP 16.12.2014, p. 3, AI 678). Entrambi gli imputati hanno comunque asserito che non rientrava tra i ruoli di IM 2 quello di provare lo stupefacente, ciò che sarebbe accaduto in un'unica occasione. Così IM 2 in occasione del verbale del 3 dicembre 2014 dinanzi al PP: " Era successo solo con questo qua. L'altro lo conoscevamo, intendo IM 1 e io, per cui si andava sulla fiducia." (VI PP 03.12.2014, p. 5, AI 624). Dichiarazioni, queste, che il figlio IM 1 ha confermato, affermando che: " (...) mio papà non aveva questo ruolo. È successo solo una volta a _____. Mi è stato consegnato un quantitativo di circa 30 grammi di eroina e mio papà l'ha provata per vederne la qualità. Posso precisare che mio papà l'ha provata quando ormai eravamo a casa e a detto che faceva schifo." (VI PP 11.12.2014, p. 3, AI 659). 30. Il 19 settembre 2014 è stata assunta a verbale d'interrogatorio _____, madre di IM 1 e moglie di IM 2. La donna ha ipotizzato che potrebbe essere stato il padre ad introdurre IM 1 al mondo della droga: " (...) io credo che possa essere stato mio marito ad introdurlo, ma non posso nemmeno escludere che abbia conosciuto altre persone "in giro". (...) Mio marito si è arrabbiato a volte con mio figlio per il fatto che lui spacciasse e che era a casa a fare niente.

Inoltre per mio marito il fatto che mio figlio avesse a disposizione dell'eroina era un'ulteriore tentazione per lui e glielo diceva. (...) A dir la verità probabilmente è mio marito che ha iniziato ad andare a prendere eroina in Svizzera interna e non solo per i suoi consumi. Quando poi lui non poteva andare perché lavorava IM 1 ha iniziato ad andare per conto suo. Voglio precisare che non è che mio marito ha imposto a nostro figlio IM 1 di andarci, ma è quest'ultimo che lo voleva." (VI PP 19.09.2014, p. 5 e 6, AI 113).

Affermazioni, queste, fermamente contestate da IM 1: " Non è vero che è stato mio papà. È stato _____ così come ho sempre sostenuto." (VI PP 22.01.2015, p. 2, AI 774). IM 2 ha affermato di avere saputo o perlomeno immaginato che il figlio vendesse l'eroina acquistata. Così l'imputato in sede di audizione dinanzi al GPC: " Ovviamente immaginavo che mio figlio la vendesse. Ma ribadisco che io non conoscevo le persone con le quali lavorava (...)." (Verbale di audizione 20.09.2014, p. 2, AI 135). Il 3 dicembre 2014, dinanzi al PP, alla domanda a sapere fosse al corrente del fatto che il figlio vendeva l'eroina, ha risposto: " Dal 2013 di sicuro, per gli anni prima non lo so." (VI PP 03.12.2014, p. 7, AI 624). In occasione del verbale d'interrogatorio finale ha dapprima asserito di non avere saputo se IM 1 vendesse l'eroina (VI PP 16.12.2014, p. 5, AI 678: "(...) poi non so cosa ne faceva lui nel senso che non so se la vendeva"), per poi però subito tornare sui suoi passi, affermando: " Cosa vuole che le dica, la vendeva..." (VI PP 16.12.2014, p. 5, AI 678).

Padre e figlio _____ hanno però inizialmente entrambi affermato che IM 2 non avrebbe mai alienato eroina, ciò di cui si sarebbe occupato unicamente IM 1. Nel verbale della persona arrestata del 19 settembre 2014, quest'ultimo ha affermato: " (...) gestivo tutto io con gli acquirenti di eroina, mio padre nemmeno li conosceva." (VI PP 19.09.2014, p. 9, AI 112). IM 2, dal canto suo, dinanzi al GPC ha affermato: " (...) non ho mai venduto. (...)" (Verbale di audizione 20.09.2014, p. 2, AI 135). Nel verbale di Polizia del 10 novembre 2014 ha dichiarato: " (...) non ho mai alienato direttamente stupefacenti a terze persone. (...) non ho mai accompagnato mio figlio durante le sue consegne di stupefacenti agli acquirenti locali." (VI PG 10.11.2014, p. 5, AI 491). Le asserzioni degli imputati secondo cui IM 2 non avrebbe mai venduto l'eroina, sono però subito state smentite dalle dichiarazioni dell'acquirente _____. Quest'ultimo, assunto a verbale d'interrogatorio il 2 dicembre 2014, ha dapprima affermato di avere acquistato, nel periodo compreso tra dicembre 2013 e fine luglio 2014, 70 grammi di eroina da IM 2, da lui conosciuto, da anni, come " _____" : " L'eroina la compravo da uno spacciatore che conosco con il nome di _____, lui lo conosco da 20 anni, ma ho iniziato a comprare da lui dal mese di dicembre 2013. (...) Ricordo che avevo incontrato _____, per caso, a _____ e lui mi aveva detto che se avevo bisogno di eroina, lui poteva vendermela. (...) preciso che da _____ avrò preso 70 grammi di eroina, tra dicembre 2013 e fine luglio 2014." (VI PG 02.12.2014, p. 4, allegato 71 al rapporto d'inchiesta, AI 878). Stando a queste prime dichiarazioni di _____, IM 2 era sempre da solo in occasione dello scambio denaro/stupefacente. Dal figlio IM 1, per contro, non avrebbe mai acquistato nulla (VI PG 02.12.2014, p. 4 e 5, allegato 71 al rapporto d'inchiesta, AI 878). Nel medesimo verbale, preso atto del fatto che i numeri di telefono a lui in uso sono entrati in contatto svariate centinaia di volte con il numero di telefono in uso a IM 2, _____ ha ammesso essere possibile che da IM 2 avesse acquistato 500 grammi di eroina (VI PG 02.12.2014, p. 6, allegato 71 al rapporto d'inchiesta, AI 878). IM 2 dal canto suo, invitato a spiegare il suo rapporto con _____, ha inizialmente affermato di non avere mai avuto nulla a che fare con questa persona per questioni legate all'eroina, indicando che lo stesso avrebbe acquistato lo stupefacente dal figlio: " (...) si tratta di una persona che ho conosciuto circa

15 anni fa circa. So che è spagnolo ma nulla di più. (...) Lui mi aveva chiesto se utilizzavo eroina ma io non gli avevo risposto. La nostra conoscenza è rimasta ai livelli di un "ciao come va" e niente di più. Non ho avuto legami con lui per questioni legate agli stupefacenti. Posso dire che lui andava a comprare eroina da mio figlio, penso nell'arco di quest'anno, prima di maggio. (...) so che questa persona acquistava eroina da mio figlio perché li ho visti insieme in qualche occasione in un bar di _____, al _____ per essere precisi. (...) ho parlato con mio figlio del fatto che lo avevo visto e lui mi ha detto che effettivamente gli aveva venduto qualche busta dose di eroina. Penso di averlo visto in totale in 2 occasioni. (...) in una occasione li ho visti transitando con la macchina mentre la seconda volta mi trovavo anch'io al bar perché dovevo prendere le sigarette. (...) ero lì per caso in entrambe le occasioni." (VI PG 10.11.2014, p. 4, AI 491). Preso atto del fatto che tra l'utenza a lui in uso e i numeri utilizzati da _____ vi sono state diverse centinaia di contatti, l'imputato ha poi però ammesso: " (...) effettivamente mi è capitato di avere contatti telefonici con questa persona, inteso quando ero in possesso del telefono con l'utenza _____. Posso dire che ho sentito personalmente questa persona in 2 o 3 occasioni per questioni legate agli stupefacenti." (VI PG 10.11.2014, p. 5, AI 491). Tornando sulla questione in un successivo verbale, ha affermato: " Per essere sincero io ho potuto captare che mio figlio aveva venduto qualcosa al cittadino spagnolo, di cui non ricordo il nome o almeno non ricordo come lo chiamo di solito (...)." (VI PP 03.12.2014, p. 8, AI 624). Confrontato con le dichiarazioni di _____, secondo cui sarebbe stato lui, e non il figlio IM 1, a vendergli l'eroina, IM 1 le ha dapprima fermamente contestate, ribadendo che sarebbe stato il figlio ad alienargli lo stupefacente, ciò che gli sarebbe stato riferito da IM 1 stesso (VI PP 03.12.2014, p. 8, AI 624). Le sue dichiarazioni si sono fatte più sfumate con il procedere dell'interrogatorio, quando ha ammesso di avere, in alcune occasioni, funto da intermediario per la compravendita di eroina tra il figlio e _____: " Io non ho mai venduto eroina allo spagnolo. Quando arrivava che la cercava, al massimo, ma proprio al massimo, gliela dava mio figlio. Quello sì. (...) Lo spagnolo veniva al bar dove andavamo noi due che è il _____ a _____ oppure l'_____. (...) Vedendo me, che sono più grande (inteso per età), mi chiedeva se c'era in giro qualcosa, intendendo eroina. A quel momento io gli dicevo di rivolgersi a mio figlio IM 1 che era seduto lì vicino a me. Se IM 1 non era al ristorante insieme a me, io gli telefonavo e gli dicevo che c'era sto _____ che aveva bisogno e quindi di raggiungerci presso l'esercizio pubblico per parlare con _____. Questi incontri erano finalizzati alla vendita di eroina a _____. Non so quante volte questo può essere successo. (...) Lo spagnolo chiamava me, mi chiedeva dell'eroina, io chiamavo IM 1 e poi loro si mettevano d'accordo. È poi anche successo che non ci fosse la telefonata ma l'incontro, casuale, al bar _____ o all'_____. Anche in quei casi io mettevo in contatto tra di loro mio figlio _____ con lo spagnolo. Io non posso dire quanta eroina può avere acquistato lo spagnolo a seguito del mio fare da tramite tra lui e mio figlio IM 1." (VI PP 03.12.2014, p. 9 e 10, AI 624). Ciò che è stato confermato anche da IM 1, il quale, dopo avere in un primo momento asserito di non conoscere _____, l'11 dicembre 2014 al PP ha riferito quanto segue: " Dico di riconoscere l'uomo raffigurato sulla fotografia che mi è stato adesso sottoposto. Io lo chiamo _____ e lo conosco da circa 1 anno. Mio papà invece lo conosce da molto tempo e lo conosce anche bene. Io posso dire di avere consegnato eroina a _____. Lui la chiedeva a mio padre chiamando sullo _____. Anche a me è capitato di rispondere a dei messaggi ricevuti su tale collegamento e che arrivano da _____. _____ aveva anche il mio numero di telefono. _____ mi

chiamava e mi diceva di quanta eroina aveva bisogno e io gliela portavo. È anche successo che mio papà si incontrasse con _____, che quest'ultimo gli chiedesse dell'eroina, che mio papà mi telefonasse per chiedermi di portargliela. Voglio anche aggiungere che mio papà e _____ andavano spesso a bere il caffè assieme a _____. Secondo me, mio papà deve avere acquistato qualche busta dose da _____ o tramite _____. Loro sono due consumatori e avranno parlato tra di loro e mio papà gli avrà detto, almeno così penso che io avevo eroina da vendere.” (VI PP 11.12.2014, p. 4 e 5, AI 659). 31. IM 1 ha contestato le dichiarazioni di _____ secondo cui sarebbe stato il padre a consegnargli direttamente l'eroina, affermando che questo sarebbe avvenuto unicamente in due occasioni, confermando comunque che in altre circostanze il padre avrebbe fatto da tramite per la compravendita: " Quello che dice _____ non è esatto. Ero io a consegnargli l'eroina. È successo solo due volte che io non mi potevo muovere per cui ho chiesto a mio padre di andare al Bar _____ a _____ per consegnare l'eroina a _____. È successo che mio padre si incontrasse al bar con _____, come ho già detto, questi gli chiedesse dell'eroina. Mio papà allora mi telefonava e mi diceva quanta quantità dovevo portare. Io raggiungevo mio padre al bar e poi consegnavo direttamente l'eroina a _____ e mi faceva dare i soldi. La roba era poi la mia. (...) sono stato io a consegnare l'eroina a _____. Solo in due occasioni ho chiesto a mio papà di fare la consegna.” (VI PP 11.12.2014, p. 5, AI 659). Mentre in occasione di questo interrogatorio non ha saputo dire quanta eroina avesse alienato a _____ (VI PP 11.12.2014, p. 5, AI 659), assunto a verbale pochi giorni dopo, IM 1 ha ricordato di avergli alienato 75 grammi, mentre il padre, per suo conto, gli avrebbe venduto 2.5 grammi alla volta in 2 occasioni: " (...) a questa persona, che conosco come _____, gli ho venduto 75 grammi di eroina. (...) mio padre IM 2 gli ha venduto in 2 occasioni 2.5 grammi alla volta per mio conto, questo perché io non c'ero.” (VI PP 18.12.2014, p. 3 e 4, AI 694). Senonché, preso atto del fatto che _____ ha indicato di avere acquistato 500 grammi di eroina dal padre e nulla da lui, si è subito corretto, asserendo che: " (...) effettivamente io gli ho venduto 75 grammi di eroina ed oltre a questi 75 grammi gli ho dato altri 200 grammi al prezzo di costo. Quindi posso dire di aver alienato a _____ 275 grammi. (...) gli ho dato 200 grammi al prezzo di costo per fargli un favore, visto che lo conosco da tanto ed è amico di mio padre.” (VI PP 18.12.2014, p. 4, AI 694). L'imputato ha comunque continuato ad affermare: " (...) mio padre gli ha consegnato l'eroina al mio posto in sole 2 occasioni e basta.” (VI PP 18.12.2014, p. 4, AI 694). 32. A confronto con l'acquirente, IM 1 ha mantenuto la sua versione in merito al quantitativo di eroina a lui alienata, affermando però questa volta di avere sempre consegnato lui lo stupefacente a _____: " _____ usava eroina e quindi io gliela portavo. _____ mi mandava messaggi sul numero di telefono con finale _____ chiedendomi di raggiungerlo in un esercizio pubblico di _____. Io lo raggiungevo e si discuteva di quanta eroina voleva. Dato che io avevo sempre con me dell'eroina, poi gli consegnavo il quantitativo richiesto che poteva essere di 2,5 grammi o di 5 grammi di tale sostanza. Quando venivo chiamato oppure mi mandavano messaggi per avere eroina, io me la portavo dietro. L'eroina solitamente la tenevo in casa oppure la nascondevo vicino alla ferrovia che si trova nei pressi del mio domicilio. Andavo quindi a prenderla e poi me la mettevo in tasca. (...) sono sicuro che l'eroina la consegnavo io a _____. (...) Io ho venduto tra i 70 e i 75 grammi di eroina a _____. Quando dico “venduta” è perché gli vendevo i sacchetti da 2,5 grammi di eroina a CHF 150.00 e i sacchetti da 5 grammi di eroina a CHF 300.00. Io ho poi consegnato 200 grammi di eroina a _____ al prezzo che pagavo io per l'acquisto. Vale a dire che i 2,5 grammi li facevo

pagare CHF 90.00 mentre che i grammi 5 li facevo pagare CHF 180.00. Non ci guadagnavo niente. Facevo un prezzo di favore a _____ in virtù dell'amicizia che _____ aveva nei confronti di mio papà. _____ mi aveva detto di avere pochi soldi per cui ci siamo messi d'accordo che quando io andavo in Svizzera interna ne prendevo anche per lui. _____ mi dava i soldi per la benzina ed anche i soldi per comprargli i 2 o 3 sacchetti di cui aveva bisogno." (VI PP confronto IM 1 / _____ 22.12.2014, p. 3 e 4, allegato 13 al rapporto d'inchiesta, AI 878). _____, dal canto suo, mentre in precedenza aveva affermato di avere acquistato l'eroina sempre e solo da IM 2, in occasione del confronto con IM 1 ha indicato che in qualche occasione gliela avrebbe consegnata pure quest'ultimo, confermando comunque che solitamente la riceveva da IM 2: " Io posso dire che qualche volta l'eroina me l'ha data IM 1. Io, però, più che altro ho avuto a che fare con suo padre IM 2. Io telefonavo da una cabina telefonica ad un numero telefonico che ora non ricordo. È anche successo che io abbia utilizzato il mio natel per telefonare. Solitamente era IM 2 a rispondere al numero di telefono che mi era stato dato. È successo qualche volta che mi abbia risposto IM 1. Fissavamo quindi l'incontro e l'eroina mi veniva consegnata solitamente da IM 2 e solo qualche volta da IM 1. I soldi li davo solitamente a IM 2 e ad IM 1, quando era quest'ultimo a consegnarmela. Non c'era una regola fissa. Io davo i soldi a chi mi consegnava l'eroina." (VI PP confronto IM 1 / _____ 22.12.2014, p. 3 e 4, allegato 13 al rapporto d'inchiesta, AI 878). Ciò che ha ribadito anche a confronto con l'imputato IM 2: " Raramente l'eroina me la consegnava IM 1, solitamente me la consegnava IM 2 che io chiamo IM 2. Io, solitamente, telefonavo a IM 2 perché avevo il suo numero di telefono. Non avevo il numero di telefono di suo figlio IM 1. A volte, sul numero di telefono di IM 2, rispondeva pure IM 1. Di solito io chiedevo a IM 2 se ci si poteva vedere, naturalmente erano colloqui riferiti all'acquisto di eroina. Voglio anche aggiungere che molte volte, IM 2 ed io ci siamo sentiti anche senza che si facesse riferimento all'eroina. Tra di noi c'era un po' di fiducia per cui non sempre si parlava di droga. IM 2 arrivava a _____ a portarmi l'eroina, a volte andavo io vicino a casa sua a prenderla. Qualche mi è stata data anche da IM 1. I soldi per pagare l'eroina normalmente li consegnavo a IM 2." (VI PP confronto IM 2 / _____ 22.12.2014, p. 4, allegato 31 al rapporto d'inchiesta, AI 878). Nell'ambito del confronto con IM 1, _____ ha peraltro corretto al ribasso il quantitativo di eroina acquistata da padre e figlio IM 1, affermando questa volta trattarsi di 200/230 grammi. " Io dico che il sacchetto da 5 grammi l'ho sempre pagato CHF 300.00, quello da 2,5 grammi lo pagavo tra i CHF 100.00/120.00. Non ho mai dato i soldi ad IM 1 per pagare la benzina quando andava a comprare l'eroina. Non sapevo nemmeno quando andava a prenderla; nemmeno sapevo dove. Quando sono stato interrogato in Polizia ho detto che non è che per ogni telefonata c'era l'acquisto di eroina. Mi spiego meglio: magari ci si doveva telefonare anche 8 o 10 volte per concretizzare l'acquisto di tale sostanza stupefacente. Quando mi è stato detto che i contatti telefonici erano circa 700 io avevo riferito che a volte ci volevano anche 7 telefonate per arrivare all'acquisto. A me pare un po' troppo dire che ho acquistato da IM 2 e IM 1 circa 500 grammi di eroina. Io penso di averne acquistata tra i 200 ed i 230 grammi." (VI PP confronto IM 1 / _____ 22.12.2014, p. 3-5, allegato 13 al rapporto d'inchiesta, AI 878). A confronto con IM 2 ha dichiarato: " Se ben ricordo io ritengo di aver ricevuto da IM 2 tra i 200 e i 230 grammi di eroina. Questo in parte nel 2013 e poi in gennaio, febbraio, marzo, giugno e luglio 2014." (VI PP confronto IM 2 / _____ 22.12.2014, p. 5, allegato 31 al rapporto d'inchiesta, AI 878). 33. IM 2, dal canto suo, in occasione del confronto, è parso inizialmente dimenticare le sue precedenti ammissioni, affermando che: "

Faceva 'sto lavoro mio figlio e _____ mi contattava per avere un sacchetto di eroina. Però visto che certe volte mio figlio non era in casa, io lasciavo suonare il telefono e non rispondevo. Non sapevo cosa dire a _____ per cui mi comportavo così. Poi arrivava la sera e dicevo a mio figlio IM 1 dicendogli che _____ aveva telefonato, ma che io non sapevo cosa voleva per cui poi IM 1 lo richiamava. Si mettevano d'accordo tra di loro. _____ poi telefonava all'IM 1 e se _____ stava nelle vicinanze IM 1 gli portava quello che aveva bisogno. È così.” (VI PP confronto IM 2 / _____ 22.12.2014, p. 5, allegato 31 al rapporto d'inchiesta, AI 878). Confrontato con le dichiarazioni rilasciate in precedenza, secondo cui sarebbe capitato una o due volte alla settimana che _____ lo chiamasse per chiedergli dell'eroina, le ha poi comunque confermate (VI PP confronto IM 2 / _____ 22.12.2014, p. 3, allegato 31 al rapporto d'inchiesta, AI 878). Interrogato dal Magistrato inquirente l'imputato ha risposto: " Io a _____ di eroina non ne ho mai venduta. E se avveniva, se c'era mio figlio, che eravamo in macchina, che c'era lui facevo il passamano. Se lui diceva datemi un sacchetto, mio figlio me la metteva sulle gambe, _____ allungava la mano e prendeva il sacchetto. Quando succedeva che IM 1 era con me in macchina succedeva così. Quando IM 1 non c'era mi lasciava il sacchetto di eroina da parte vicino ad un marciapiede. Io stavo lì a controllare che nessuno la prendesse. Eravamo vicino al bar e mettevamo il sacchetto per terra. Come vedevamo che arrivava lui, gli davamo l'eroina. I soldi li prendeva mio figlio. A volte li ho presi pure io. Preso e ridato in mano ad IM 1, non che me li sono messi in tasca io.” (VI PP confronto IM 2 / _____ 22.12.2014, p. 4, allegato 31 al rapporto d'inchiesta, AI 878). A confronto con l'acquirente, IM 2 ha corretto al rialzo il numero di occasioni in cui avrebbe consegnato l'eroina a _____, affermando questa volta trattarsi di 3 o 4 volte: " Io l'avrò consegnata tre o quattro volte. (...) Quelle tre o quattro volte che ho consegnato l'eroina a _____, ho consegnato dei sacchetti da 5 grammi. Può darsi che i soldi per la vendita dell'eroina li abbia presi io, ma poi li ho sicuramente consegnati a mio figlio IM 1.” (VI PP confronto IM 2 / _____ 22.12.2014, p. 4 e 5, allegato 31 al rapporto d'inchiesta, AI 878). Che IM 2 fosse ben più coinvolto nel traffico di eroina di quanto vogliano far credere lui e il figlio, risulta anche dalle dichiarazioni della moglie _____, la quale ha affermato che il provento della vendita della droga veniva suddiviso tra IM 1 e IM 2 (VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 113: “Anche i proventi li dividevano fra mio marito e mio figlio, ma a mio parere quello che prendeva di più era mio figlio. Non so quanto erano perché mio figlio non voleva che io contassi i soldi. Io li vedevo quando pulivo, nel suo cassetto. Mi capitava di vedere cifre fra i 500.00 ed i 700.00 CHF.”), affermazioni, queste, ovviamente contestate da IM 1 (VI PP 22.01.2015, p. 3, AI 774: “Io e mio papà non ci siamo mai divisi i soldi. Come ho già spiegato a mio papà consegnavo l'eroina visto che lui è un consumatore”). Oltre a ciò, vi è la telefonata intercorsa il 7 settembre 2014 tra IM 2 e IM 1, da una parte, e _____, dall'altra, nella quale quest'ultimo si lamenta della qualità dell'eroina acquistata e IM 2 gli assicura “che gli portano quella in ordine” (allegato doc. A al VI PP IM 2 16.12.2014, AI 678). Al proposito IM 2 ha spiegato trattarsi di una telefonata in merito a eroina scadente acquistata dal fornitore di _____ e poi rivenduta a _____: " Era la storia di questo di _____ che ci aveva dato dell'eroina di scarsa qualità, secondo me c'era dentro del caffè. Ci ha solo rubato i soldi. Mio figlio parlava con questo _____ dicendogli di tenere quell'eroina lì. Sono poi intervenuto io per fare in modo che _____ ci credesse al fatto che gliene avremmo portata della migliore. L'eroina gliela avrebbe data mio figlio a _____ e non io.” (VI PP 16.12.2014, p. 2 e 3, AI 678). IM 1 dal canto suo, sempre nel tentativo di mitigare le responsabilità del padre

nel traffico di eroina, ha dapprima affermato che il terzo interlocutore non sarebbe suo padre: "(...) inizialmente sono io che parlo con _____ e poi passo il mio telefono ad un tossico che gli ho detto dire che la roba, nel senso l'eroina, era a posto. (...) non voglio fare il nome di questa persona, perché non mi va. (...) non è mio padre IM 2." (VI PG 18.12.2014, p. 5, AI 694). Preso atto delle ammissioni del padre, IM 1 ha in fine affermato: "(...) mio padre è un consumatore e mi faceva da tramite con i fornitori nella svizzera interna. (...) è capitato solo in quell'occasione, che io gli ho detto cosa dire al _____." (VI PG 18.12.2014, p. 5 e 6, AI 694). iii) IM 1: procurato in altro modo al padre IM 2 900 grammi di eroina 34. L'accusa imputa inoltre a IM 1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, a _____ (ZG), _____ (ZH), _____, _____, _____, _____ e in altre precisate località, senza essere autorizzato, procurato in altro modo al padre IM 2 almeno 900 grammi di eroina quale compenso per i servizi resi. Come si è detto, già in occasione del verbale della persona arrestata del 19 settembre 2014, l'imputato ha riferito che al padre, in cambio dei suoi servizi nel traffico di droga, consegnava dell'eroina per il suo consumo personale: "Io, come detto, prendevo l'eroina e davvo a mio padre 5 grammi di sostanza per il suo uso personale. (...) io non volevo denaro per i 5 grammi di eroina consegnati a mio padre; si trattava della retribuzione per il fatto che lui chiamava i fornitori e parlava con loro in tedesco. Non c'era nessun patto fra noi in questo senso, io comunque non volevo alcunché da lui per la droga che gli cedevvo." (VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 112). In sede di audizione di Polizia del 24 ottobre 2014 IM 1 ha quantificato in 40/50 grammi l'eroina consegnata al padre per il suo "aiuto": "Posso dire che gli davvo quale compenso un sacchetto da 5 grammi di eroina per il suo consumo personale. (...) mio padre mi ha aiutato a fare i contatti per almeno 9 viaggi in CH interna ed ha quindi ricevuto almeno 40-50 grammi di eroina quale compenso. Preciso che il sacchetto glielo regalavo." (VI PG 24.10.2014, p. 5, AI 396). Tornando sulla questione il 20 novembre 2014, dinanzi al PP, ha corretto al rialzo il quantitativo di eroina consegnata al padre per il suo consumo personale, affermando che: "In pratica io compravo l'eroina e ogni volta che andavo in Svizzera interna, anche se lui non mi aiutava, io gli davvo il sacchettino da 5 grammi di eroina. Nel 2014, e meglio negli ultimi 6/7 mesi, gli davvo il sacchetto da 5 grammi e se lui ne aveva bisogno di più gli davvo anche quella che io tenevo da parte per la vendita." (VI PP 20.11.2014, p. 8, AI 572). L'11 dicembre 2014, dinanzi al PP, IM 1 ha indicato: "Mio papà consumava circa 10 grammi di eroina alla settimana. Lui la sniffava. Questo è riferito agli ultimi 6/7 mesi prima del nostro arresto. (...) Come ho già detto l'altra volta, quando mio papà finiva il sacchetto di eroina che gli davvo come compenso per il suo aiuto con i fornitori, gli davvo anche qualche grammo di quella che tenevo riservata alla vendita." (VI PP 11.12.2014, p. 2, AI 659). Il medesimo giorno, assunto nuovamente a verbale, l'imputato ha indicato: "Io ho già riferito che consegnavo a mio papà dai 10 ai 12 grammi di eroina alla settimana. In rarissimi casi è successo di sfiorare e di arrivare ai 15 grammi alla settimana. (...) Può anche darsi che mio papà ne consumasse un po' di più, ma io questo non so. Io sto parlando unicamente di quanta gliene consegnavo settimanalmente. (...) Io consegnavo a mio papà un sacchetto da 5 grammi di eroina ogni 3 giorni. Poi se me ne chiedeva dell'altra potevo dargli anche 1 grammo o 2 o 3." (VI PP 11.12.2014, p. 2, AI 663). Nel verbale del 13 marzo 2015 al PP, IM 1 ha riferito: "A partire da febbraio 2013 ho anche iniziato a consegnare dell'eroina a mio padre IM 2 per il suo consumo personale. Io non so quanta ne ho consegnata a mio padre; in ogni caso non nelle stesse quantità del 2014 dove arrivavo a dargli anche 12/15 grammi di eroina alla settimana.

(...) Non posso essere preciso in merito alla quantità che ho dato a mio papà IM 2.” (VI PP 13.03.2015, p. 3, allegato 15 al rapporto d’inchiesta, AI 878). L’imputato ha poi precisato: " Nel 2013 ho quindi iniziato a consegnare un po’ di eroina a mio papà; non so però quantificare quanta posso avergliene data. Per il 2014 posso invece dire che per ogni viaggio fatto con me o organizzato da lui per me io gli consegnavo 5 grammi di eroina per il suo consumo personale. Tuttavia, tale consumo è poi aumentato nel corso dei mesi dell’anno 2014 tanto che sono arrivato a consegnare a mio papà dai 10 ai 12 grammi di eroina alla settimana. È pure capitato come già avevo detto in precedenza di sfiorare arrivando addirittura di 15 grammi alla settimana. L’eroina che davo a mio papà la prendevo da quella destinata alla vendita. Io l’eroina a mio papà la regalavo. È capitato qualche volta che mi lasciasse qualche soldo, ma di principio io gliela offrivo gratuitamente.” (VI PP 13.03.2015, p. 7, allegato 15 al rapporto d’inchiesta, AI 878). 35. In occasione del verbale d’interrogatorio finale ha affermato di non poter quantificare con precisione l’eroina consegnata al padre quale compenso per il suo “aiuto”, valutando comunque eccessivo il quantitativo di 900 grammi calcolato dagli inquirenti: " Io non sono mai riuscito a ben quantificare il reale consumo di mio padre. Come detto nei miei precedenti verbali capitava che io gli consegnassi anche eroina che in realtà era destinata alla vendita. Aggiungo che mi sembra eccessivo dire che ho alienato 900 grammi di eroina a mio padre.” (VI PP 21.05.2015, p. 5, AI 1056). 36. Nell’ambito dell’interrogatorio dibattimentale, in fine, IM 1 ha confermato di avere consegnato al padre 900 grammi di eroina per il suo consumo personale, precisando che di questi 900 grammi 300/400 grammi glieli avrebbe consegnati per l’aiuto nell’acquisto di eroina, mentre i restanti glieli avrebbe dati indipendente dal suo aiuto, siccome il padre aveva già consumato quelli che riceveva quale “ricompensa” (VI DIB 10.03.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). IM 2, dal canto suo, ha ammesso anch’egli già nel verbale della persona arrestata del 19 settembre 2014 di avere ricevuto dal figlio un compenso in eroina per il suo “ aiuto ”, quantificato in 5 grammi a viaggio: " Per questo aiuto che gli davo ricevevo eroina un compenso e meglio 5 grammi quando tornava dopo essersi rifornito. (...) Questi 5 grammi erano destinati al mio consumo personale.” (VI PP 19.09.2014, p. 5, AI 115). Nel verbale di Polizia del 29 ottobre 2014, ha inizialmente asserito di avere ricevuto un totale di 20 grammi di eroina: " (...) in totale ho preso 20 grammi di eroina, per uso personale. Intendo precisare che mio figlio, in qualche circostanza, mi voleva offrire anche altre sacchetti da 5 grammi per il mio compenso, ma io rifiutavo, poiché ne avevo ancora a mia disposizione. Quindi in totale, come già detto ho ricevuto da mio figlio un totale di 20 grammi di eroina. Non ho mai ricevuto denaro per averlo accompagnato durante i viaggi e tanto meno per le telefonate ed i messaggi che facevo per contattare i fornitori.” (VI PG 29.10.2014, p. 5, AI 435). Nel verbale del 3 dicembre 2014 l’imputato ha affermato: " Mio figlio IM 1 mi consegnava a viaggio 4/5 grammi di eroina per ricompensare il favore che gli facevo quando riuscivo a fare qualche messaggio sms. (...) Io ho approfittato del fatto che mio figlio trafficasse con l’eroina perché per il mio aiuto lui mi dava dei sacchetti da 5 grammi. I sacchetti li ricevevo quando lui si riforniva in Svizzera interna.” (VI PP 03.12.2014, p. 4 e 5, AI 624). Confrontato con le dichiarazioni del figlio, IM 2 ha ammesso di avere ricevuto anche più dei 5 grammi dichiarati fino a quel momento: " Si è vero. Da IM 1 ricevevo anche più del sacchetto da 5 grammi di cui ho riferito in precedenza.” (VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624). Il 16 dicembre 2014, dinanzi al PP, ha ribadito: " Io prendevo il mio compenso che era il sacchetto da 5 grammi di eroina, a volte IM 1 mi dava anche di più.” (VI PP 16.12.2014, p. 5, AI 678). In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, in fine, ha ammesso di avere

ricevuto da IM 1 900 grammi di eroina nel periodo gennaio/febbraio 2013 – 18 settembre 2014, precisando che di questi, 300 grammi gli sarebbero stati dati dal figlio in cambio del suo aiuto nel traffico, nella misura di 5 grammi alla volta, mentre i restanti IM 1 glieli avrebbe consegnati indipendentemente dal suo aiuto, quando vedeva che stava male (VI DIB 10.03.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). Preso atto che, stando alle sue dichiarazioni, nonché a quelle di IM 1, avrebbe quindi aiutato il figlio in 60 occasioni, posto che ogni volta riceveva 5 grammi di eroina, l'imputato ha infine ammesso: " Probabilmente l'ho aiutato qualche volta in più." (VI DIB 10.03.2016, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

b) Valutazione della Corte 37. Nel caso concreto, per quel che riguarda IM 1, i quantitativi di stupefacente da lui trattati emergono dalle chiamate di correo, dai riscontri oggettivi agli atti e dalle sue stesse ammissioni. A suo carico risultano quindi esservi 480 grammi di eroina acquistati e trasportati in correità con tale " _____", di cui 105 grammi poi venduti dallo stesso IM 1 nel corso del 2012, da cui la conferma del punto 1 dell'atto d'accusa. 38. Per quanto attiene all'imputazione di cui al punto 2 del rinvio a giudizio, è pacifico che IM 1 ha acquistato, trasportato e alienato un importante quantitativo di eroina. Pacifico pure, come sottolineato dalle difese, che in casi come quello in discussione è impossibile effettuare calcoli "da farmacista". Ciò malgrado, sulla base delle dichiarazioni delle parti e delle chiamate di correo è stato possibile ricostruire il quantitativo di eroina alienata in 2'042.40 grammi. Va qui sottolineato che la Corte ha considerato i quantitativi minimi dichiarati dall'imputato, e che in virtù del principio in dubio pro reo, vista l'assenza di confronti con gli acquirenti, nei casi in cui questi ultimi e l'imputato hanno rilasciato dichiarazioni discordanti, è stato considerato il quantitativo da lui indicato. A tale quantitativo di sostanza alienata occorre aggiungere i 900 grammi di eroina acquistata e poi consegnata al padre. In questo senso, la Corte non ha potuto seguire la pubblica accusa laddove indica, al punto 2 dell'atto d'accusa, 3'198.30 grammi di eroina, cui andrebbero sommati i 900 grammi del punto 3. A mente della Corte, non emergono dagli atti elementi tali da indicare che i 900 grammi consegnati al padre non si sovrappongano ai 3'198.30 grammi acquistati. In questo senso, quindi, il punto 2 dell'atto d'accusa è stato ritenuto per 2'942,40 grammi di eroina, comprensivo quindi dell'agire di cui al punto 3. 39. Complessivamente, a carico di IM 1, la Corte ha dunque ritenuto complessivi 3'476.36 grammi di eroina trafficata, e meglio 2042.40 grammi alienati, 900 grammi offerti al padre, 53.96 grammi detenuti al momento del fermo e 480 grammi trasportati nel 2012, di cui 105 alienati, oltre a 15 grammi di cocaina. 40. Per quanto attiene a IM 2, è pacifico che egli ha attivamente aiutato il figlio ad acquistare e trasportare stupefacente destinato alla vendita. A mente della Corte, l'imputato ha agito quale correo anche in relazione a tale ultimo aspetto. Egli era infatti perfettamente consapevole che lo stupefacente era destinato alla vendita, ciò che avveniva evidentemente nel suo stesso interesse, posto che finché il figlio avesse venduto eroina, avrebbe avuto denaro sufficiente per continuare ad acquistare altra eroina, e lui avrebbe continuato a riceverne una parte per il proprio consumo. Per quanto attiene ai quantitativi, malgrado le reticenze mostrate dall'imputato in sede d'inchiesta la Corte concorda in parte con le conclusioni indicate dalla pubblica accusa. Da un lato, gli elementi agli atti permettono di ritenere che IM 2 era attivo al pari del figlio, quanto meno dal mese di gennaio 2013. Del resto, come ha infine dovuto ammettere egli stesso, 300 grammi ricevuti come ricompensa, a 5 grammi alla volta, portano a 60 occasioni di aiuto, che moltiplicate per 40 grammi alla volta fanno 2.4 Kg di eroina trafficata da IM 2 in correità con il figlio. Ciò detto, la Corte ritiene che a IM 2 possa essere imputato unicamente – nella forma della correità – il quantitativo di eroina alienata

dal figlio dal gennaio 2013 (ovvero 2'042.40), mentre non possono essergli attribuiti i 900 grammi che gli sono stati consegnati per il suo consumo personale. IM 2, infatti, aiutava il figlio in vista di un corrispettivo che non era denaro o altro, ma eroina per il proprio consumo. Gli acquisti fatti a tal fine configurano quindi una contravvenzione. 41. A carico dell'imputato IM 2, la Corte ha quindi ritenuto unicamente il totale di 2'042.40 grammi di eroina. c) In diritto 42. L'art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l'altro trasporta, acquista o aliena stupefacenti. Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art.

E. 19

cpv. 1, 19 cpv. 2 lett. a LStup; 4 cpv. 1 lett. f, 33 cpv. 1 lett. a LArm; 6 OArm; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1 è autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, nel periodo compreso tra gennaio 2012 e il 18 settembre 2014, a _____ (ZG), _____ (ZH), _____, _____, _____, _____, nel _____ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, acquistato, detenuto, trasportato, alienato e procurato in altro modo complessivi 3'476.36 grammi di eroina e 15 grammi di cocaina, e meglio per avere: 1.1.1. nel corso dell'anno 2012, in correità con tale " _____ ", acquistato e trasportato da _____ (ZH) nel _____ 480 grammi di eroina, di cui 105 grammi personalmente alienati a consumatori della regione; 1.1.2. nel periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, a _____, _____, _____, _____ e in altre imprecisate località, in correità con IM 2, alienato e procurato in altro modo a consumatori locali 2'042.40 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata in Svizzera interna; 1.1.3. nel periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, a _____, _____, _____, _____ e in altre imprecisate località, alienato a consumatori locali 15 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata in Svizzera interna; 1.1.4. il 18 settembre 2014, a _____, detenuto 53.96 grammi di eroina, sostanza destinata alla vendita; 1.1.5. nel periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, a _____ (ZG), _____ (ZH), _____, _____, _____, _____ e in altre imprecisate località, procurato in altro modo al padre IM 2 900 grammi di eroina, in parte quale compenso per l'aiuto fornitogli, sostanza

previamente acquistata in Svizzera interna; 1.2. riciclaggio di denaro per avere, il 3 luglio 2014, a _____, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine, ovvero dall'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa, e meglio per avere consegnato a _____ CHF 5'500.00 in contanti, chiedendole di depositarli sul suo conto risparmio _____ presso la Banca _____; 1.3. ripetuta infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, in parte tentata per avere, 1.3.1. nel periodo compreso tra giugno 2014 e agosto 2014, a _____, _____ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, posseduto e detenuto presso il proprio domicilio una pistola ad aria compressa, acquistata da _____, che per il suo aspetto poteva essere scambiata per un'arma vera; 1.3.2. nel periodo compreso tra agosto 2014 e il 18 settembre 2014, a _____, _____ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, in correità con _____, con lo scopo di consegnarle poi a terza persona al fine di ottenere un compenso di CHF 200.00, tentato di acquistare delle munizioni calibro 9 mm presso l'armeria _____ di _____, non riuscendo però nel suo intento; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. IM 2 è autore colpevole di: 2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, nel periodo gennaio 2013 – 18 settembre 2014, a _____ (ZG), _____ (ZH), _____, _____, _____, _____ e in altre imprecisate località, in correità con IM 1, senza essere autorizzato, alienato e procurato in altro modo a consumatori locali 2'042.40 grammi di eroina, sostanza acquistata in Svizzera interna; 2.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo compreso tra il 10 marzo 2013 e il 18 settembre 2014, a _____, _____ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato 900 grammi di eroina; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 3. Di conseguenza, 3.1. IM 1 trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza del 16 dicembre 2013 della Pretura penale del Cantone Ticino, nonché a quella di cui al decreto d'accusa del 4 giugno 2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 3.2. IM 2 avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d'accusa del 4 giugno 2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, è condannato 3.2.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2.2. al pagamento della multa di CHF 500.00 (cinquecento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 3.2.3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 2 (due) anni, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare. 3.2.4. Quale norma di condotta ai sensi dell'art. 94 CP, è fatto ordine a IM 2 di sottoporsi ad analisi delle urine e del sangue presso il medico curante Dr. _____ per il periodo di 3 (tre) anni. 4. Nei confronti di IM 1 non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna corrispondenti a complessivi CHF 1'800.00 (milleottocento), sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 16 dicembre 2013, nonché della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna corrispondenti a CHF 600.00 (seicento), sospesa per un periodo

di prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 4 giugno 2014, ma il periodo di prova è prolungato di 1 (un) anno. 5. Nei confronti di IM 2 non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna corrispondenti a CHF 600.00 (seicento), sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 4 giugno 2014, ma il periodo di prova è prolungato di 1 (un) anno. 6. È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per la Ford _____ di colore _____ con numero di telaio _____ e della relativa chiave di accensione (rep. no. 35738 e 35739). 7. La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno. Distinta spese :

	Tassa di giustizia	fr.	
1'000.-- Inchiesta preliminare	fr.	19'461.65	
Multa	fr.	500.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.)	
fr. 239.65 fr. 21'201.30	=====	Distinta spese a carico di IM 1 (1/2) Tassa di giustizia	
	fr.	500.-- Inchiesta preliminare	
fr. 9'730.75	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr. 119.82 fr. 10'350.57	
=====	Distinta spese a carico di IM 2 (1/2) Tassa di giustizia		
fr. 500.-- Inchiesta preliminare	fr.	9'730.75	
Multa	fr.	500.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco	
fr. 119.82 fr. 10'850.57	=====	Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna - Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna - Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano	

Per la Corte delle assise criminali II

Presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.